

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Istanza del Senatore Roncalli Francesco per una rettificazione — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per convalidazione del Regio decreto relativo ai militari delle Provincie di Venezia e di Mantova privati d'impiego per causa politica — Osservazioni dei Senatori Amari prof. e Tecchio sull'articolo 2. — Avvertenza e dichiarazione del Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Amari — Presentazione di due progetti di legge — Urgenza accordata per quello sull'esercizio provvisorio — Osservazioni dei Senatori Leopardi e Mamiani — Parole del Ministro delle Finanze — Ripresa della discussione — Approvazione della proposta Amari — Emendamento all'articolo 3 del Senatore Miniscalchi, appoggiato dai Senatori Costantini, Lauzi e Tecchio, oppugnato dal Ministro della Guerra — Dichiarazioni del Senatore Cibrario e del Presidente del Consiglio — Ordini del giorno dei Senatori Vigliani e Caccia. — Avvertenza del Ministro dell'Interno e dichiarazioni del Senatore Vigliani — Approvazione dell'Ordine del giorno Caccia — Obbiezioni del Ministro della Guerra all'articolo 3 dell'Ufficio Centrale — Schiarimenti e dichiarazioni del Relatore e dei Senatori Poggi e Lauzi — Reiezione dell'articolo e approvazione degli articoli 3, 4 e 5 del progetto ministeriale — Proposta del Senatore Mamiani e ritiro dell'articolo addizionale del Senatore Durando — Reiezione della proposta Tecchio e approvazione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina, e più tardi intervengono pure i Ministri delle Finanze e dell'Interno ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Ho letto nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri i nomi dei Senatori che all'appello nominale risultarono presenti ed assenti alla seduta del giorno antecedente; ma invece di trovare il mio nome fra i presenti, l'ho trovato fra gli assenti senza congedo, e quindi tra quelli che si dovrebbero ritenere colpevoli di negligenza.

Io non dirò al Senato che questa scoperta mi abbia recato dispiacere, perchè la è cosa ben naturale; dirò invece che mi ha fatto grande sorpresa, perchè avrei creduto che ogni equivoco fosse possibile in qualunque altro nome fuorchè nel mio, che avevo preso parte attiva a quell'incidente.

Dopo questo, il Senato mi permetterà di far preghiera perchè io possa chiedere al signor Presidente che non solo faccia rettificare nella *Gazzetta Ufficiale* questo sbaglio, ma che vi faccia anche inserire questo mio richiamo.

Presidente. Il Presidente aveva già riconosciuto questo sbaglio, e ne aveva già ordinata la rettificazione; e siccome nell'elenco dei signori Senatori vi è un omo-

nimo, lo sbaglio era facile a prendersi nell'assenza piuttosto dell'uno che dell'altro.

Per conseguenza si è immediatamente provveduto a che venisse fatta la rettificazione nella *Gazzetta Ufficiale* di quest'oggi; in quanto a ciò che il signor Senatore Roncalli ha espresso, entrerà nel resoconto della odierna tornata.

Senatore **Roncalli F.** Io ringrazio il signor Presidente delle disposizioni prese a questo proposito; ma debbo confessare che non mi soddisfanno completamente, in quanto che io bramerei, e questa è la domanda che avevo formalmente fatta, che non nel resoconto che verrà pubblicato molti giorni dopo, ma che questo mio reclamo fosse aggiunto alla rettificazione.

Presidente. Questo non sarebbe opportuno, perchè bisognerebbe fare un duplicato del resoconto nella *Gazzetta Ufficiale*, e parmi che quando nella *Gazzetta Ufficiale* è espresso che per errore fu stampato negli assenti il nome del Senatore Roncalli Francesco invece del Senatore Roncalli Vincenzo, questo sia sufficiente. Quanto poi alle ragioni che ella adduce, non si può far altro che registrarle nel resoconto, non in via straordinaria, altrimenti per qualunque richiamo che un Senatore muovesse, bisognerebbe fare stampare articoli appositi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Io veramente non ho chiesto che si faccia menzione delle ragioni che ho addotte, ma che si accennasse al fatto non solo dello sbaglio ma della rettifica stata fatta dietro mio reclamo.

Presidente. Mi permetta: non posso ammettere che si dica che la rettifica sia fatta dietro un reclamo, mentre io dissi che era già ordinata dal Presidente; per conseguenza non si può dire ch'è stata fatta per suo richiamo, ma è stata chiamata per mio ufficio; in caso contrario, si accuserebbe una mancanza da parte del Presidente, alla quale io non posso sottoscrivere.

Senatore **Roncalli F.** Io non ho cercato il motivo per cui io sia stato notato fra gli assenti, nè debbo credere vi sia stata mancanza alcuna; io ho solamente chiesto che pubblicamente risultasse di un'offesa che mi è stata fatta involontariamente in pubblico. E poi mi permetta anche di soggiungere, giacchè la discussione è portata forse oltre il dovere, che veramente è singolare lo sbaglio in quanto all'omonimo, inquantochè prima di tutto non fu chiamato che un Roncalli solo; ed io credeva che il Senatore Roncalli Vincenzo fosse in congedo; io ho risposto al mio nome di Roncalli Francesco. In secondo luogo, se tutti e due i nomi fossero stati chiamati, si doveva trovare un nome fra i presenti e l'altro fra gli assenti; ma la fatalità volle che non vi è che un solo nome registrato, e questo Roncalli è fra gli assenti. Dopo ciò, il Senato giudicherà della mia opposizione; io non insisto più oltre.

(I signori Senatori Atto Vannucci e Porro, domandano un congedo che loro viene del Senato accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DEL R. DECRETO RELATIVO AI MILITARI DELLE PROVINCE DI VENEZIA, E DI MANTOVA PRIVATI D'IMPIEGO PER CAUSA POLITICA.

Presidente. Si riprende la discussione di ieri che è rimasta all'articolo secondo sul quale si è già discusso. Mi pare che qualche Senatore intendesse presentare una aggiunta al primo articolo. Nessuno domandando di farla, rileggo il secondo articolo.

« Lo stesso Regio Decreto 13 novembre 1866 è applicato anche agli altri militari, già al servizio dell'Austria con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, i quali, avendo servito nella difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non l'abbiano successivamente perduta, assumendo una cittadinanza straniera. »

Senatore **Amari, professore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari, prof.** Certo per conformarci all'uso comune starebbe bene la correzione portata ieri ad istanza dell'onorevole Senatore Tecchio circa l'espressione della difesa di Venezia; ma, come egli è possibile, che questa legge venga approvata tale e quale è stata presentata dal Ministero così io penso che non tornerebbe conto di rinviarla all'altro ramo del Parlamento per correggere una espressione che tutti certamente interpretarono nel senso delle guerre combattute nel territorio delle provincie veneziane, tanto più che questa espressione della Venezia non è una espressione rigorosa

del concetto di *stato veneziano* o *provincie veneziane*. Ora, quando la proposta del ministero, quando le dichiarazioni che si potrebbero domandare al signor Ministro della guerra attestassero che per la guerra di Venezia, s'intende la guerra per le provincie Venete, si potrebbe fare a meno di questa correzione ed approvare l'articolo come è proposto.

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Io debbo insistere nell'emendamento proposto ieri, il quale venne anche accettato dall'Ufficio Centrale.

È inesatto l'asserto che colla parola di Venezia s'intenda tutto il territorio Veneto: che colla parola di Venezia non s'intende, secondo che ho detto ieri, se non che Venezia città, o, tutto al più, Venezia città e provincia. Quando si vuole indicare l'intero territorio veneto, o si dice *le provincie della Venezia*, o si usa altra locuzione simile. Ciò venne anche indicato ieri dal signor Ministro della Guerra quando ci parlava del Veneto.

Non si potrebbero poi ammettere le parole di Venezia in questa legge anche per ragione che esse discorderebbero dal linguaggio legislativo introdotto dopo che la Venezia venne avventurosamente aggiunta al Regno d'Italia. Si guardino tutte le leggi, si guardino tutti i decreti che accennano al Veneto, si vedrà sempre scritto *le provincie della Venezia, o le provincie Venete*; non si vedrà mai questa sola e nuda frase di Venezia, la quale avrebbe un senso restrittivo che non è conciliabile nè colla lettera nè collo spirito della presente legge.

Senatore **Amari.** Certamente io non aveva fatta questa proposta se non che per evitare un differimento all'approvazione di questa legge, il quale differimento non mi pare necessario quando tutti intendano che si tratti delle provincie venete.

Del resto non insisto.

Ministro della Guerra. È bensì vero che ieri ho parlato della *difesa del Veneto*, cui presero parte militari al servizio austriaco, i quali avevano abbandonato o perduto l'impiego per accorrere a combattere la guerra nazionale in quelle Provincie, ma io di buon grado mi accosterei all'opinione emessa dall'onorevole Senatore Amari, quando il Senato credesse che potessero bastare le dichiarazioni fatte come interpretazione della legge, e ciò per la ragione che ieri già ebbi ad accennare e che oggi sento ripetuta dall'onorevole Senatore Amari, vale a dire per guadagnar tempo; imperocchè a forza di modificazioni a questa legge noi protrarremo la sua approvazione ad un tempo indefinito con gravissimo danno di quei militari i quali potrebbero usufruire dei benefici sanciti con la promulgazione di questa legge.

Tutti sanno come alla Camera dei Deputati altre leggi molto più importanti aspettano discussione, di modo che il rinvio di questa produrrà forse un anno ancora di ritardo prima che possa essere applicata.

Si risponderà a quest'osservazione che per ciò che riflette i militari già al servizio austriaco, i quali perdettero i loro gradi per causa politica si è applicato già il Decreto del 1866; ma ve ne sono molti altri, come per esempio quelli i quali avrebbero abbandonato il servizio e che questa legge favorirebbe, per i quali non si potrebbe provvedere.

Io prego dunque il Senato a considerare questa circostanza, e rinnovo la preghiera già fatta ieri che se alcun Senatore crede di dover promuovere di propria iniziativa una disposizione particolare a favore dei casi non contemplati dalla presente legge, lo voglia fare con un progetto di legge speciale, e ciò per non ritardare l'applicazione di questa legge che già dal 1866 a questa parte si va protraendo.

Senatore Tecchio. Il signor Senatore Caccia ha detto ieri, ed ha detto egregiamente, che le leggi vengono interpretate e applicate secondo le parole che le compongono, e non secondo le dichiarazioni o dai Ministri o dai Senatori fatte alle Camere. Non sono codeste dichiarazioni che possano valere innanzi ai Tribunali, e soprattutto innanzi alla Corte dei Conti, la quale sarà chiamata più specialmente ad applicare questa legge. Si deve aver cura che la legge sia chiara e concreta nei termini che la informano. Confesso anch'io che qualche volta i Magistrati hanno riguardo alle dichiarazioni che sono state fatte nel Parlamento, ma se ciò può avvenire quando le dichiarazioni riguardano una frase che non ha nelle precedenti leggi un senso determinato, non può altrimenti avvenire quando le dichiarazioni riescono più o meno larghe del senso determinato attribuito a certe frasi nel solito linguaggio legislativo.

Ho ricordato testè che in tutte le leggi che parlano del Veneto non si è mai usata la mera frase di *Venezia*; o si disse il Veneto o si disse precisamente « *le provincie della Venezia* ». Quindi i magistrati quale interpretazione darebbero ad una nuova legge la quale contenesse la espressione semplice di *Venezia*?

Direbbero, se sono magistrati veri, come lo sono certamente quelli del Regno d'Italia, direbbero, che quando il legislatore ha voluto che si comprendesse tutto il Veneto, ha adoperato la frase « *le provincie della Venezia* »: che nella nuova legge ha invece adoperato solo le parole di *Venezia*: che quindi nella nuova legge non ha inteso accennare a tutto il Veneto, ma unicamente a *Venezia* città e provincia.

Ieri si è parlato della difesa di *Vicenza*; si poteva toccare ed anzi mi pare che si sia toccato anche della difesa di *Treviso*; vi ebbero pure altri fatti guerreschi ad *Osopo* e *Palmanova*, e via dicendo, tutti luoghi compresi nel territorio veneto; eppure queste difese, questi fatti non apparirebbero compresi nella presente legge se si mantenesse la nuda espressione di *Venezia* che fu forse sbadatamente introdotta per la prima volta nell'articolo di cui si discute.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho domandato la parola non già per contestare, direi, il principio giuridico e di applicazione di questo caso svolto dall'onorevole Senatore Tecchio, ma per osservare un fatto che si riferisce al testo stesso della legge.

L'art. 1° della legge contempla già il caso di tutti quei militari nativi delle provincie Venete e di Mantova; denque per quelli non vi ha luogo a dubbio di sorta. Questi, se sono nelle condizioni prescritte nell'art. 1°, cioè che abbiano perduto od abbandonato il servizio per causa politica, godranno dei benefici della legge che è in discussione.

Quanto all'articolo 2°, io ebbi ieri l'onore di esporre al Senato quale era stato il motivo per cui si era allargato il senso di quest'articolo. Il motivo era precisamente per reintegrare nei diritti acquisiti di carriera militare quei tali regnicoli italiani i quali non figuravano contemplati in nessuna delle disposizioni legislative preesistenti; e mi pare di avere dichiarato che questa ampliamento fu introdotta nella legge perchè si presentò il caso di alcuni napoletani i quali erano ufficiali nell'esercito Austriaco e che avevano abbandonato il servizio di quell'impero per accorrere alla difesa di Venezia.

Ora si vorrebbe fosse detto *nella difesa della Venezia*.

Considerando la quistione dal lato filologico, mi permetterò di fare osservare al Senato che la espressione « *difesa della Venezia* » non esprimerebbe niente di concreto dal nostro punto di vista.

Nelle provincie del Veneto vi furono dei fatti d'armi offensivi e difensivi, per cui la frase sarebbe impropria, tanto più poi nel linguaggio tecnico militare, *Difesa di Venezia*, si comprende, perchè si riferisce ad un determinato luogo; ma *difesa della Venezia* è un modo di dire che può dar luogo ad erronee interpretazioni.

Per altra parte in questo articolo 2. si specifica: che sono ammessi al beneficio di questa legge i militari che ho indicato or ora colla condizione chiaramente espressa che avessero servito nella difesa di Venezia nel 1848 e 1849, e vi avessero acquistata la cittadinanza, e che non l'abbiano successivamente perduta assumendo cittadinanza straniera. Ora io domanderei all'onorevole Senatore Tecchio se altre città che Venezia abbiano conferito la cittadinanza a coloro che combatterono in quella guerra, così per esempio *Vicenza*, *Osopo* ecc.

Io mi permetto di dubitarne: so che al tempo della difesa di Venezia vi furono dei decreti speciali che conferirono la cittadinanza veneta a molti altri italiani vale a dire a tutti quei benemeriti che contribuirono alla gloriosa difesa di quella città. Mi pare adunque che per evitare una perdita di tempo si possa lasciare la dizione come è indicata nell'articolo 2. Del resto il Senato giudichi.

Senatore **Amari professore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari professore**. Io credo che il Senato avrebbe maggior campo per determinarsi ad accettare o no la mia proposta appoggiata dall'onorevole signor Ministro, dopo che avrà votato tutti gli altri articoli. Propongo perciò che la votazione di quest'articolo 2° si differisca fino a che siano votati tutti gli altri articoli della legge.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due proposte di legge votate in questo stesso giorno dall'altro ramo del Parlamento; l'una è relativa alla dotazione di S. A. R. la Principessa Margherita, fidanzata di S. A. R. il Principe Ereditario, l'altra è relativa all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio passivo dello Stato fino a tutto il mese di marzo.

Della prima non credo di aver bisogno di spendere parole per raccomandarla al Senato il quale, ne sono persuaso, approverà interamente l'operato dell'altro ramo del Parlamento. Quanto alla seconda, mi credo in dovere di aggiungere che ho stimato avere a presentare questa proposta di un esercizio provvisorio delle sole spese, perchè il Senato potesse avere il tempo di esaminare i bilanci passivi, che credo saranno votati tra oggi e domani dalla Camera dei Deputati. Ciò non ostante, raccomanderei anche questo progetto di legge, acciò il Senato possa avere il tempo necessario di esaminarli, senza essere costretto a votare i bilanci passivi nello scorcio del presente mese.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge che in questa stessa notte saranno stampati e quindi distribuiti agli Uffici. Invito i signori Senatori a raccogliersi domani al tocco negli Uffici per esaminarli.

Senatore **Leopardi**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola, bramerei sapere se intende parlare riguardo a questi due progetti di legge.

Senatore **Leopardi**. Intendo parlare sulla presentazione di queste leggi.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha detto, mi pare, che fra oggi e domani sarà votato il bilancio passivo dall'altro ramo del Parlamento; oggi siamo ai 20 del mese: forse sarebbe anche utile cosa che il Senato affrettasse tanto i suoi lavori da rendere inutile questa votazione dell'esercizio provvisorio. Per conseguenza penso che si abbia a votare d'urgenza questa proposta quando il Senato veda che non può finire il lavoro principale prima della fine del mese.

Presidente. Faccio presente all'onorevole Senatore Leopardi, che benchè ne sia della discussione del bilancio passivo ordinario, che non sarà male che immediatamente o per urgenza si voti l'esercizio provvisorio, perchè in ogni caso il Ministero sarà in regola.

Se poi i signori Senatori si vogliono occupare immediatamente dell'esercizio ordinario del bilancio passivo, tanto meglio, perchè in tal modo il Ministero non avrà verun bisogno dell'autorizzazione per l'esercizio provvisorio.

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamiani**. Ho chiesto di parlare per dire appunto ciò che acciamento esprimeva l'onorevole signor Presidente.

L'altro ramo del Parlamento ha già dato il suo suffragio alla proposta di legge che conferisce per un mese al signor Ministro l'esercizio del bilancio passivo. Noi dobbiamo considerare tale mozione come urgente di sua propria natura, quindi non ammetterei la dilazione che alcuno vorrebbe. Intanto colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Ministro delle Finanze di avere pensato a ciò che troppe altre volte è sfuggito dalla mente dei Ministri, cioè di non porre sempre il Senato in una morale violenza e necessità di dover votare il bilancio precipitosamente e senza il debito esame che vi si ricerca; ripeto che lo ringrazio sinceramente e credo poterlo fare in nome di tutti i miei colleghi. (*Segni d'adesione*).

Ministro delle Finanze. Io veramente ho poco merito in questa cosa, perchè essendomi lagnato sempre altamente come Senatore quando si verificavano i fatti a cui alludeva il precopinante, era naturale, era necessario che io non mi conducessi in guisa disforme dalle idee da me professate.

Presidente. Se non vi sono più osservazioni sull'incidente, do la parola al Senatore Tecchio, per il seguito della discussione.

Senatore **Tecchio**. Il signor Ministro mi ha diretta la interpellanza, se la cittadinanza Veneta sia stata accordata ad altri, che non abbiano difesa propriamente Venezia città.

Per verità non potrei dare una risposta categorica; perocchè, come è noto forse a molti, dopo la caduta di Vicenza, io mi sono ritirato in Piemonte, e non assistetti alle discussioni, ai Decreti dell'Assemblea Veneta.

Ma da quanto ho sentito più volte, e questa stessa mattina, a proposito (fragli altri) di quel generale del quale ha fatto cenno ieri l'onorevole Senatore Durando, venni assicurato che quel generale abbia ricevuto la cittadinanza nelle Provincie Venete, quantunque egli non abbia preso parte alla difesa di Venezia (città e Provincia) ed abbia invece comandato la difesa di Treviso. Vede quindi il signor Ministro, che anche per questa ragione è necessario mantenere il genitivo della Venezia, come ieri venne proposto al Senato, dall'Ufficio Centrale accettato.

Presidente. Qui vi sono due proposte: la proposta Amari, di differire la votazione di quest'articolo alla fine della legge, per vedere se mai ci siano altre variazioni per cui essa debba essere rimandata alla

Camera elettiva. L'altra è quella del Senatore Tecchio, il quale vorrebbe che alle parole di *Venezia*, si sostituissero quelle: *della Venezia*.

Quindi metto prima ai voti la proposta del Senatore Amari di differire la votazione di quest'articolo 2 al fine della legge.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato).

Per far seguito, a quest'articolo, ne venne proposto un altro che rimarrebbe il 3, e che è sottoscritto dai signori Senatori Miniscalchi Erizzo, Belgiojoso, Giannelli, De Castilia e Cibrario. Esso è del tenore seguente:

« Art. 3. Ai militari contemplati nei due precedenti articoli sono riconosciute le promozioni ed i gradi acquistati in servizio del governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848 e 1849 ».

Domando prima di tutto se questa proposta è appoggiata. Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, do la parola al signor Senatore Miniscalchi.

Senatore **Miniscalchi-Erizzo**. Per compiere la missione avuta dal mio Ufficio e per soddisfare a quello che considero debito piuttosto che di equità, di giustizia, io ho proposto l'articolo ora letto dal signor Presidente.

Io non parlerò, Signori, della difesa di Venezia. La difesa di Venezia appartiene oramai alla nostra storia, ed adorna alcune delle sue più nobili ed onorate pagine col racconto de' fatti che riguardano quei lunghi diciassette mesi, ne' quali resistette contro una delle più agguerrite e numerose armate d'Europa, e non cessarono i valorosi difensori di quella città dalla difesa, se non quando, stremati dalla fame e dal cholera, il restare più a lungo sarebbe forse stato piuttosto colpevole follia, che atto di ben inteso amore di patria.

Io non voglio condurre sopra quest'ordine d'idee la discussione, ma voglio limitarmi puramente ad un severo ed esatto esame della questione giuridica.

Tutti noi ricordiamo come Venezia liberatasi quasi miracolosamente dagli Austriaci, eleggesse a suffragio universale un'Assemblea, la quale votò, il 4 luglio 1848, la fusione col Piemonte.

Questa fusione fu votata poi dalla Camera elettiva e dal Senato subalpino, ed il 27 luglio sancita con Decreto del Principe Carignano, allora Luogotenente del Regno, il quale ne ordinava l'accettazione. Il generale Colli e l'onorevole nostro collega Senatore Cibrario, se ne andavano Commissari del Re a prenderne il possesso.

Allora si calò dalle antenne l'antico e venerato stendardo di San Marco per farvi innalzare quello tricolore colla croca sabauda che essere doveva il vessillo della nostra unità nazionale, ed il Governo subalpino ne prese incondizionato, perfetto ed intero possesso, sta-

bilendosi così un vincolo indissolubile e reciprocamente obbligatorio tra i Veneti ed il Regno subalpino, e le truppe venete cessarono di essere venete per diventare parte integrante dell'esercito Sardo.

Poi venne l'armistizio Salasco, ed allora per servirmi delle parole dell'onorevole Cibrario nella seduta del 10 febbraio 1851: *Non è Venezia che abbia abbandonato il Piemonte, ma il Piemonte che costretto da forza maggiore ha dovuto abbandonare Venezia*.

Più tardi nel 1851, trattavasi di ridurre in legge alcuni decreti reali del marzo 1860, ed il signor Broglio, ora Ministro della Pubblica Istruzione, che duolmi non vedere al suo posto, era allora Relatore di quel progetto di legge. Deve ricordare il Senato che quello schema conteneva una clausola restrittiva, e che precisamente all'articolo 2, si diceva: *non fatto caso dei gradi che posteriormente egli possa aver conseguito al servizio di altri governi, o de' governi provvisorii di Lombardia, e di Venezia negli anni 1848 e 1849*. Il Relatore, nella sua dotta e ben ragionata relazione che presentò alla Camera elettiva, diceva: *che si era provveduto ai militari lombardi incorporandoli nell'esercito sardo, ma che quanto a quelli della Venezia pareva naturale che ai gradi accordati in quella onorata impresa, non si dovesse aver meno riguardo che a quelli ottenuti nell'esercito austriaco*.

Lunga e viva fu la discussione, alla quale alludeva anche ieri l'onorevole Senatore Tecchio, ed alla quale presero parte alcuni degli onorevoli nostri colleghi di oggi, i quali in quell'epoca sedevano nell'altro ramo del Parlamento; ed il Conte di Cavour era in sulle prime contrario alla soppressione di questa frase restrittiva; ma vinto poi dalla forza degli argomenti, con quella lealtà che è inseparabile dagli uomini grandi, si persuase dell'opportunità e giustizia di ammettere questa soppressione, e difatti fu tolta, e così scomparve quella clausola restrittiva, e la legge fu votata senza di essa. Quale sia la conseguenza di questa soppressione, lo lascio giudicare al Senato, senza che abbia io a mettere a prova la pazienza vostra per dimostrarvelo, essendo cosa da se stessa troppo evidente.

Più tardi, alli 23 aprile 1865, si presentò un'altra legge, nella quale si stabilivano alcune condizioni, come quelle, che la nomina fosse regolare, che si fosse perduto nel servizio, che non si fosse ripreso servizio nei governi della restaurazione e che dovessero essere riconosciuti i gradi che si erano ottenuti dal governo provvisorio della Venezia; e precisamente all'articolo 6 si stabiliva che gli ufficiali con nomina regolare avessero ad ottenere la pensione regolata sui gradi da essi coperti nella Venezia, colle norme applicate agli ufficiali contemplati nella legge del 27 giugno 1851. Per questa legge avevano diritto non solo alla pensione secondo il grado da essi perduto nell'esercito austriaco, ma anche secondo quello di cui si trovavano investiti alla caduta di Venezia.

Non contento di questo, ho creduto di dover fare

delle ricerche al Ministero della Guerra, e ho domandato se in dipendenza della legge 7 giugno 1850, e dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1861, siasi tenuto conto nel proporzionare gli assegni dei gradi ottenuti dal governo provvisorio di Venezia, e mi fu risposto che tanto nell'una come nell'altra se ne tenne costantemente conto.

Oltre di questo mi pare un argomento assai conclusivo quello che sto per aggiungere.

La Corte dei Conti, giudice supremo in questo genere di cause, con sentenza del 10 febbraio 1865, interpretò appunto l'articolo 4 della legge 1861 come l'affermazione di un diritto positivo e concreto nella causa del generale Solera e degli altri ufficiali Lombardi che servirono a Venezia; e al Procuratore Generale che voleva contendere i gradi maggiori, rispondeva: *la clausola del decreto 1860 fu revocata, e che questa revoca toglieva la possibilità giuridica di collocare a riposo un ufficiale Lombardo che aveva servito a Venezia col grado minore coperto in Austria anziché con quello maggiore raggiunto di'endendo la patria.*

Su questo argomento mi pare che la decisione della Corte dei Conti sia abbastanza chiara, abbastanza precisa per non aver bisogno di altri commenti.

Io so bene che la legge del 1861, e la legge del 1865 riguardano gli emigrati; ma, Signori miei, se la fede dei trattati che io altamente onoro e rispetto, ci obbliga a conservare i gradi degli ufficiali che nell'Armata austriaca combattevano contro di noi a Magenta, a Solferino a Custoza ed a Lissa, il patto nazionale, e non dirò l'equità, ma la più stretta giustizia, ci obbligano a riconoscere quelli ancora di coloro che tennero alta la bandiera della Nazione a Mestre, a Chioggia ed a Malghera, conferiti dal governo veneto e riconosciuti dal Governo Subalpino colla fusione della Venezia sancita dalla legge 27 luglio 1848, per la quale le truppe e la marina venete si fondevano coll'italiana.

Debbo aggiungere pure una cosa a mio avviso di moltissima importanza.

Se questi ufficiali veneti non emigrarono in Piemonte, non è che non volessero offrire i loro servigi; anzi la massima parte degli ufficiali offrono veramente i servigi loro alla patria, ma forse alte considerazioni politiche impedirono al più grande uomo di stato, che abbia mai avuto l'Italia di accettarli, onde tornò quindi ad essi impossibile il prestarli; altri furono impediti o da malattia o da mutilazioni per ferite ricevute in guerra o da altre forti ragioni, anzi tali che si potrebbero dire quasi di forza maggiore. Però non si devono fare due categorie, di quelli cioè che emigrarono, e di quelli che rimasero in patria. Non si tratta, Signori, intendetelo bene, di riconoscere tutti i gradi dati dai Governi provvisorii, ma si tratta di riconoscere soltanto quelli dei militari, che prima appartennero alla carriera militare cominciata sotto l'Austria, e che poi presero parte alla difesa di Venezia.

Non si domanda l'estensione della legge, ma si domanda solo l'applicazione delle leggi del 1861 e 1865, e che si trattino gli ufficiali veneti che non emigrarono nello stesso modo di quelli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia, i quali emigrarono poi in Piemonte. Questi non furono compresi nella legge del 1865, evidentemente perchè non si poteva farlo allora per le circostanze politiche, poichè la Venezia sfortunatamente non formava ancora parte del Regno d'Italia.

Non si chiede un atto di favore, ma si chiede puramente un atto di stretta riparazione e giustizia.

E qui non saprei concludere meglio le poche considerazioni che ebbi l'onore di esporre, che ricordando le parole pronunciate in una solenne occasione dal nostro collega, l'onorevole Senatore Mamiani:

Ricordatevi, Signori, che il Governo provvisorio di Venezia fece atto di annessione, che l'annessione fu accettata: Ricordatevi che il Governo Sardo ne prese intero e perfetto possesso.

Io ho quindi fiducia che il signor Ministro della guerra per le ragioni esposte, vorrà accettare l'articolo da me proposto, e che il Senato, memore dei voti del 1850, 1851, 1861 e 1865, non vorrà negare il grado così giustamente meritato nella difesa di Venezia a questi veterani delle nostre battaglie nazionali.

Presidente. La parola spetterebbe al Senatore Lauzi, che cede il suo turno al primo iscritto dopo di lui, il Senatore Costantini.

Senatore Costantini. Dalle discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento, dalla relazione dell'Ufficio Centrale del Senato e da quanto or ora ha detto con eletta copia di ragioni l'onorevole Senatore Miniscalchi, ognuno di noi conobbe gli argomenti onde da taluno si sostiene, e da altri si avversa, la legge nella parte che riguarda il riconoscimento delle promozioni e dei gradi acquistati in servizio di Venezia durante la difesa del 1848-49.

Sarebbe perciò tempo sprecato il ripetere per disteso i ragionamenti che tanto maestrevolmente furono posti in campo anche da molti Deputati della Venezia, dal Maurogonato specialmente, e dall'onorevole Relatore della Commissione per appoggiare questo riconoscimento. Se non che, malgrado il profondo rispetto che io porto agli oppositori, non posso a meno di applaudire a quanto fu esposto dai propugnatori di questa legge, e ritoccando sommariamente alcune ragioni salienti da essi adottate, aggiungervi qualche riflesso che valga ad avvalorarle.

Si è detto che il governo provvisorio della Venezia fu legittimo, regolare e riconosciuto; fu legittimo, perchè uscì dal suffragio universale diretto, ossia in quel modo che è consacrato dal progresso delle idee politiche; regolare, perchè la sua amministrazione fu attuata e condotta con sistemi per nulla inferiori a quelli dei governi stabilmente costituiti; riconosciuto finalmente, perchè la fusione proposta al Piemonte fu da questo accettata.

Se ciò è vero, per naturale logica conseguenza ne deriva, che il Piemonte accettando e riconoscendo incondizionatamente il Governo di Venezia lo accolse in tutte le sue parti, coi suoi oneri e coi suoi vantaggi, e quindi accolse anche e riconobbe gli ufficiali di terra e di mare coi gradi di cui erano rivestiti al momento della fusione.

La proposta fatta dalla Commissione della Camera elettiva e sostenuta in Senato dall'onorevole Senatore Miniscalchi e da me, lungi dal trascendere ad esigenze smodate, mi sembra si circoscriva a limiti di ragionevolezza. Difatti, essa non contempla già i così detti soltati di occasione, ossia quelli i quali al primo sentore d'indipendenza, mossi dall'entusiasmo e per spontaneo impulso, abbandonarono le pacifiche e civili loro occupazioni, brandirono un ferro, pugnarono e poscia ritornarono al tranquillo e casalingo vivere di prima. Essa contempla invece quei cittadini i quali, avendo appartenuto dapprima all'esercito austriaco e passati poi al servizio del Governo della Venezia, acquistarono per benemerenzia in quel servizio un grado maggiore o una promozione. Nè vale, a mio credere, a portare differenza a queste promozioni, la circostanza che questi valorosi abbiano, dopo ricaduta Venezia nel potere austriaco, dovuto o voluto emigrare e unirsi all'esercito italiano, o siano rimasti nel territorio della Venezia. Chi può bilanciare, anteporre o posporre i meriti degli uni, anzichè quelli degli altri? Io certamente non saprei stabilire chi avesse più meritato della patria, se quel prode che volle continuare nel pericolo delle armi, o quel saggio che soffocando gli ardenti moti del cuore, fosse stato costretto a restarsene nel patrio focolare. Io non saprei stabilire se una maggior remunerazione fosse da darsi al poter fisico od alla tortura morale, all'azione magnanima od alla virtuosa abnegazione; ed in questo dubbio, io non esiterei ad usare per gli uni e per gli altri un uguale trattamento.

E ciò dico, perchè parto dall'intimo convincimento, che e negli uni e negli altri regnasse un uguale spirito di patriottismo, e che chi rimase, non la cedesse punto a chi partì nella forza dell'entusiasmo e nel desiderio di continuare la lotta per la nostra indipendenza. Ciò poi che maggiormente dovrebbe avvalorare il mio assunto, o Signori, è che pel trattato di pace conchiuso coll'Austria, tutti gli ufficiali italiani che stettero coll'esercito austriaco fino al giorno della battaglia di Custoza e quelli medesimi che per condotta tenuta in quel giorno a fronte dell'esercito italiano acquistarono gradi o promozioni, vennero in forza di quel trattato riconosciuti nei loro gradi e con questi regolarmente ricevuti nell'esercito italiano. Mi sia lecito adunque il domandare, se sia cosa giusta, che chi pugna contro dell'Italia fino all'estremo, debba avere un compenso maggiore di chi combattè finchè ha potuto combattere a favore dell'Italia.

Il giudizio a me non sembra dubbio.

Pure la legge votata dalla Camera elettiva e sostenuta in Senato dal Ministro e dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale ci porta a tanta anomalia di conseguenze. Io non posso darmene pace; io non so persuadermi come, disconoscendo l'analogia, non si creda oggi di fare per spontaneo impulso ciò che pur si fece per forza di circostanze con quel trattato. Io perciò non esito a sostenere essere cosa basata al principio di giustizia quella di introdurre nell'art. 3 di questo progetto di legge, che ai militari contemplati dagli articoli precedenti vengano riconosciuti i gradi acquistati in servizio del governo di Venezia durante gli anni 1848-49; e per ciò mi associo pienamente all'emendamento proposto dagli altri signori Senatori.

Voglia il Senato continuarmi per poco ancora la sua indulgenza e permettermi qualche altra riflessione.

Quando nell'altro ramo del Parlamento un Deputato della Venezia, e precisamente l'onorevole Bembo, per appoggiare gli altri argomenti, addusse anche la circostanza, che il sacrificio finanziario derivabile da questo riconoscimento sarebbe stato moderato, l'onorevole Ministro della Guerra gli rispose, trattarsi di massime e non di entità di sacrifici.

Ciò sta bene; ma d'altra parte, mi sia permesso il riflettere che in primo luogo a qualunque sacrificio finanziario deve essere subordinata la ricompensa di meriti così splendidi come quelli che derivano dallo avere efficacemente operato a pro della nostra indipendenza. Ed in secondo luogo che se non per basare, almeno per agevolare l'adozione di una massima, può convenientemente influire la mitezza dell'aggravio da sostenersi. Non sarà questa una delle principali figure del quadro, ma sarà almeno una tinta valevole ad accrescere l'armonia dell'insieme.

E ciò che più mi dà animo, o Signori, è il fatto che l'onorevole Ministro delle Finanze interessato direttamente nelle conseguenze di questa legge, non trovò motivo di farvi opposizione; ne fece invece l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, ma parmi che la facesse con argomentazioni bensì ingegnose, ma che con distinzioni un po' troppo sottili combattesse l'assunto nostro. Usare un'analisi severissima, ricorrere alle ultime differenze, pesare insino allo scrupolo, io trovo giusto, anzi doveroso; quando trattasi di distinguere, e di separare il bene dal male; ma trattandosi di fare apprezzamento tra merito e merito, mi sembra che, se nel graduare le ricompense non si può ottenere l'ottimismo della giustizia distributiva, sia bene piuttosto abbondare nel senso di una maggiore larghezza; essendo certo che il battere questa via, lungi dal provocare una taccia sinistra, non potrebbe che attirare le belle censure di un eccesso generoso.

Finalmente io credo che non s'ia da trascurarsi il riflesso che nella vita delle nazioni, forse una sola volta si avvera il caso di siffatte straordinarie retribuzioni; e che queste, quanto più largamente sono distribuite, tanto meglio e con maggiore efficacia corrispondono

al magnanimo scopo di riconoscere e premiare l'eroismo di chi iniziò, o proseguì, o condusse a buon fine la lotta dell'indipendenza; perchè nella non probabile, ma possibile evenienza di simili occasioni, non l'innato sacro sentimento della nazionalità, ma l'impeto dell'azione potrebbe per avventura fiaccarsi, se non si sentisse sostenuto dalla ferma fiducia di nobile ricompensa.

Per queste ragioni che ho avuto l'onore di esporre al Senato, io ripeto che mi associo pienamente all'emendamento proposto.

Senatore Martinengo. Pregherei il Senato di permettermi che aggiunga anch'io alcune parole per appoggiare l'emendamento.

Presidente. Ella avrà la parola dopo gli altri iscritti. Ora ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Debbo chiedere perdono al Senato se impredo a parlare coll'organo vocale molto avariato e disarmonico, ciò proverà però due cose al Senato: che io mi credo stretto da un dovere a prendere la parola, e che terrò il mio discorso nelle minime dimensioni possibili.

Io mi credo stretto a parlare da un dovere, perchè nell'Ufficio Centrale di cui ho l'onore di far parte, essendo stato chiamato a votare dopo che la maggioranza dei tre erasi già pronunziata, credetti di astenermi in quanto al merito della questione sulla quale mi trovava in quel momento alquanto esitante a pronunziarmi. Solo dissi che temeva che la proposta fatta sin d'allora nell'Ufficio Centrale dall'onorevole Senatore Miniscalchi, potesse introdurre una discussione forse inopportuna o superflua.

Ma dal momento che l'onorevole Miniscalchi, come ne aveva diritto, e per lodevole divisamento, ha creduto di portare l'argomento alla discussione del Senato, io ho dovuto occuparmene e formarmi un concetto; e in quest'occasione, essendomi ricordato delle cose dette da me altre volte in Senato, sia quando si discuteva sulla petizione degli ex ufficiali Veneti sia quando venne la legge del 1851 e quella del 1865, ho dovuto convincermi essere mio dovere e consentaneo alle mie vecchie opinioni, venire a sostenere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Miniscalchi.

Io arderei anzi tutto di scartare la questione finanziaria di cui ha fatto cenno testè l'onorevole Senatore Costantini. Se si trattasse coll'emendamento Miniscalchi di introdurre una nuova categoria di persone a godere dei benefici di questa legge e delle pensioni che ne sarebbero la conseguenza, sicuramente io avrei riflettuto qualche momento, se mai intempestiva potesse essere questa proposta, avuto riguardo allo stato delle finanze del Regno. Ma dacchè quest'emendamento non introduce una nuova categoria di persone a godere del beneficio della legge, e non fa che attribuire un grado, e quindi un lieve aumento nella pensione di ciascuno di questi gradi, fatto il mio conto che la

differenza da grado a grado non è che di qualche centinaia di lire, che il numero delle persone che vengono a godere del beneficio di questa legge non potrebbe portare un grande aggravio alle finanze, ho creduto dover appoggiare l'emendamento.

Non lo ripeterò che in poche parole; la difesa della Venezia fu un fatto grandissimo, fu un fatto eroico, che destò l'ammirazione e la riconoscenza degli Italiani non solo, ma ben anco l'ammirazione di tutto il mondo.

Quindi nulla sarebbeci di strano se riguardo ad essa qualche particolare predilezione, qualche misura eccezionalmente benefica si introducesse in un progetto di legge.

Il Senato lo ha già riconosciuto, giacchè appunto trattandosi della guerra della Venezia e più specialmente della difesa di Venezia, ha già ammesso nell'articolo 1° il motivo dell'abbandono dell'impiego, argomento che in alcune leggi era stato escluso, in alcune altre forse dubbiamente, ed implicitamente solo considerate, e quindi non mi pare che in questo caso un onorevole Senatore potesse mettere avanti una proposta che abbia alcun che dell'eccezionale.

Ma la proposta che vi si fa è dessa veramente cosa nuova? È un provvedimento eccezionale quello di cui soltanto in questo momento si parla?

Io credo di no: e la prima identità io la cercherò limitandomi ai Veneti. E trovo che già il Legislatore subalpino, e il Legislatore italiano hanno ammesso i gradi di alcuni Uffiziali Veneti, di quelli che allora si trovavano sotto la sua giurisdizione per avere oltrepassato il confine, per essere venuti ad abitare sulla terra italiana libera già ed indipendente. Ora, se un principio di diritto esistesse alla validità di questo grado, sicuramente neppure quelli sarebbero stati riconosciuti, giacchè non poteva essere la circostanza dell'essere dentro o fuori del confine veneto quella che potesse influire su di un argomento di legalità. Questo solo argomento sarebbe bastato a formare la mia convinzione, ma io ho esteso più oltre le mie indagini.

E che cosa ho trovato?

Ho guardato in alto, geograficamente parlando, ho guardato al Piemonte, ed ho trovato che il Re Carlo Alberto con un Decreto di poteri tuttavia sovrano cioè dell'8 aprile 1818, reintegrò, ed annisè a pensione gli Uffiziali dell'esercito Sardo che avevano perduto l'impiego, anzi che avevano subito condanne per causa politica.

E non si accontentò di reintegrarli nel grado che avevano quando furono colpiti da condanna, ma avendo riguardo al tempo trascorso, alla carriera perduta, li reintegrò con un grado maggiore di quello che avevano, di modo che il capitano che era stato condannato nel 1821, nel 1818 si trovò pensionato come maggiore, e così via via di grado in grado. Rivolsi quindi lo sguardo al mezzogiorno dell'Italia, e che cosa trovai?

Trovi che il Farini con un Decreto, che fu in seguito convalidato, reintegrò anche là i militari che per causa politica erano stati privati dei loro impieghi, ma ha avuto anch'egli riguardo al tempo in cui rimase sospesa la loro carriera, ed ordinò che fossero reintegrati, ma con grado superiore per ogni 12 anni di tempo trascorso nell'interruzione.

Allora il mio convincimento divenne pieno, giacchè io dissi: se in riguardo a questi uffiziali che troncarono volontariamente la loro carriera per causa politica, da un lato si accordò, e in Piemonte e in Napoli, un aumento di grado che effettivamente non avevano ottenuto, come vorremo noi non riconoscere i gradi effettivamente acquistati in fatti gloriosi, in fatti memorabili, in fatti tendenti all'estrema difesa della patria?

Quindi, restringendomi sempre a sommi capi, per queste principalissime ragioni sono venuto nella convinzione che la proposta del Senatore Miniscalchi è di tutta giustizia, che non è nuova, che non è eccezionale e merita di essere accolta dal Senato.

Signori Senatori:

Il Memoriale di Sant'Elena dice: che talvolta l'illustre prigioniero, che là stava rinchiuso, si divertiva a fare l'ipotesi che alcuni fatti storici fossero accaduti in un modo diverso da quello in cui realmente erano avvenuti, e ne calcolava le conseguenze.

Permettetemi per un momento che io faccia una analoga operazione di mente.

Se nel 1848, invece di un governo francese che ci abbandonò, come nel 1831 ci aveva abbandonato Luigi Filippo d'Orleans; se nel 1848 avessimo trovato il potente alleato del 1859, o per singolare combinazione avessimo trovato il potente alleato del 1866; se impedito o riparato il disastro di Novara, noi avessimo ripresa l'offensiva, e di vittoria in vittoria fossimo andati alla città di San Marco, non avremmo noi accolto fra le nostre braccia i suoi difensori?

Chi avrebbe pensato a diminuire i gradi di quegli illustri, che là stavano a difesa del paese? Ora, qual colpa hanno quegli infelici, se le sorti volsero sinistramente: se ebbero essi tutto il danno delle loro gloriose azioni? se per accidenti singolari non poterono, come sicuramente il loro cuore desiderava, abbandonare il paese e venire nell'ospitale Piemonte? Io dunque spero, che il Senato vorrà benignamente accogliere la proposta che è in discussione, e sono certo che uscirà un grido di riconoscenza da quella illustre città, che dalle passate peripezie, dal lutto in cui dovette stare per tanti anni altro non trasse che onorevoli sentimenti, mostrandosi sempre devota agli ordini costituzionali, al cui mantenimento si tenne sempre e cordialmente fedele la stirpe di Carlo Alberto.

Presidente. La parola spetta al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Siccome non vorrei prendere più volte la parola, e, pur troppo, non ho fiducia,

che il signor Ministro receda dalla opposizione, che ieri ha annunciato, così cederei volentieri il mio turno ad altri oratori, e mi riserverei di replicare al signor Ministro quando egli avrà esposte le sue ragioni.

Se per altro il signor Ministro mi dicesse sin d'ora ch'ei recede dalla sua opposizione sarei ben lieto che più non ci fosse mestieri di un mio discorso al Senato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Al punto in cui è giunta la discussione, il Senato non farà le meraviglie se sentirà da me respingere l'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Miniscalchi, Lauzi ed altri, ed io prego il Senato di considerare che io persisto nella mia opposizione, non già per oggetto di personalità, ma appunto per le considerazioni di equità, considerazioni che formano la base del ragionamento fatto dagli onorevoli preopinanti.

Tutti gli argomenti che io ho udito addurre dai vari oratori si riassumono in questo, che il Governo provvisorio di Venezia avendo fatto atto di annessione al Regno Sardo, ne viene la conseguenza che si debbano riconoscere i gradi dati in nome del Governo Sardo.

Ora io rammenterò semplicemente al Senato che altre provincie italiane si trovarono in queste identiche condizioni, e a ciò basterà citare il Governo provvisorio di Lombardia,....

Senatore Miniscalchi Erizzo. Domando la parola.

Ministro della Guerra.... basterà citare il Governo della Sicilia nel 1848 e 1849, basterà citare i Governi di Modena e di Parma, i quali tutti fecero parimenti allora atto di adesione al Governo Sardo. Ragione quindi di equità e giustizia sarebbe che quello che si vuole oggi applicare ai Veneti, od almeno ai difensori di Venezia, venisse applicato ugualmente a tutti quegli altri Italiani che militarono nelle truppe organizzate da quei dimessi Governi provvisori.

Ora qual è stata l'applicazione fatta per i militari di quei governi? Evidentemente in nessuna delle leggi preesistenti vennero riconosciuti i gradi conferiti da essi. La questione fu trattata e fu trattata ampiamente in Parlamento specialmente, come già dissi, nella discussione del 1861. L'onorevole Senatore Miniscalchi accennò come in quella discussione il Conte di Cavour, il quale prima aveva fatto opposizione, si persuadesse poi per la forza degli argomenti, a transigere. Qui mi permetterà l'onorevole Miniscalchi che io ricordi una circostanza di fatto, la quale modifica alquanto questa sua opinione. L'onorevole Conte di Cavour in quell'occasione respinse assolutamente il riconoscimento dei gradi dati dal governo di Venezia, imperocchè egli ammetteva che questo fatto implicasse la necessità di riconoscere tutto quello che era stato fatto dagli altri governi provvisori in Italia; e se il Conte di Cavour si indusse ad accettare un emenda-

mento proposto in quella circostanza dall'onorevole Tecchio, si fu esclusivamente per gli emigrati politici, i quali avevano difesa Venezia, vale a dire per tutti quelli i quali erano compresi nella legge del 7 giugno 1850, che fissava loro un assegno.

E a questo proposito mi piace di citare le stesse memorabili parole del Conte di Cavour. Egli diceva: « Se voi stabilite per massima che qualunque sacrificio sopportato per la causa d'Italia debbe essere compensato, se intendete di ricompensare a tutti i danni, rinunziate alle guerre nazionali ».

« Non vi ha popolo che si sia impegnato in una gran lotta nazionale, dichiarando che egli era pronto a risarcire tutti i danni che per la causa nazionale si fossero sofferti ».

E inoltre soggiungeva come ammettendo quel principio farebbesi dovuto estendere il beneficio a tutti i gradi dati dai vari governi provvisori, il che avrebbe avuto per conseguenza una perturbazione immensa nell'esercito se applicato agli ufficiali di esso, oppure ingiustizia verso di questi a beneficio di coloro che non combatterono per la patria.

Ma si dice, il Governo di Venezia si era annesso al fatto al Piemonte.

Ma, risponderò io, il Governo di Lombardia, (per citare il finitimo al Piemonte, ed a capo del quale stava appunto il signor Presidente attuale del Senato) emanava pure tutti i suoi decreti in nome del Re, e molti, anzi moltissimi, erano firmati dal Re stesso: ora quale fu il trattamento dei militari lombardi quando ripararono in Piemonte?

Il trattamento che fu loro fatto ve lo indica il Decreto del 10 marzo 1851, il quale in sostanza prescrive che i gradi conferiti dal Governo provvisorio di Lombardia sono mantenuti, in omaggio alla firma del Re Carlo Alberto; ma in quanto alla vera posizione ed anzianità stabiliva che quelli i quali avevano anteriormente servito in un esercito regolare estero, sarebbero stati ammessi nelle file dell'esercito nazionale, coll'anzianità che avevano nell'esercito estero; e che coloro i quali non avevano mai servito in un esercito regolare avrebbero avuto l'anzianità del grado di sottotenente colla data del 17 marzo 1849.

Ora cosa successe dopo questo Decreto?

Successe che moltissimi di questi ufficiali, i quali avevano gradi dal Governo provvisorio di Lombardia, accettando il beneficio che questo Decreto loro faceva, (e bisogna notare che questo era un sacrificio che il Piemonte sopportava in pro di quei benemeriti Italiani) preferirono di rinunziare definitivamente al grado avuto dal Governo provvisorio entrando come semplici sottotenenti o con quella posizione loro fatta da quel R. Decreto nelle file dell'esercito; fra questi piacemi menzionare il colonnello Spini, il quale col suo Decreto di colonnello di cavalleria firmato dal re Carlo Alberto, entrò semplice sottotenente nell'armata, ed altri, di cui per amor di brevità taccio il nome, ma i quali

utti, dopo aver combattute le patrie guerre, rinunziarono ai maggiori loro gradi per accettare quello modesto di sottotenente. Fra questi ultimi, poi, taluni ancora al giorno d'oggi rivestono il grado di capitano, altri di maggiore, e via dicendo.

Piacemi pur citare l'esempio del generale Saverio Griffini, il quale, nominato generale dal Re nelle truppe lombarde, conservò bensì il suo grado di generale, ma colla sola anzianità di sottotenente colla data del 17 marzo 1849, nella quale posizione egli figura ancora oggi.

Queste circostanze ho voluto accennare semplicemente per tirarne la conseguenza che, a mio giudizio, partendo dagli stessi principii di equità invocati dagli autori dell'emendamento, dovrebbe allora questa disposizione estendersi a tutti, e dovrebbero riconoscere tutti i gradi conferiti dai vari Governi provvisori che nel 1848-49 fecero atto di adesione e di annessione al Regno Sardo.

Ora le conseguenze di questo fatto, o Signori, senza entrare nel merito, quali sarebbero? Sarebbero evidentemente un'ingiustizia, qualora fossero applicate solamente ai Veneti; e qui non entrerebbe nella questione finanziaria, la quale certamente si farebbe assai grave.

Ma a questo ultimo riguardo mi si è opposto da taluno degli onorevoli preopinanti, e specialmente dall'onorevole Senatore Miniscalchi e dal Senatore Costantini che essi domandano l'applicazione di questi benefici, non già per tutti coloro che ebbero dei gradi dal Governo provvisorio di Venezia, ma semplicemente per coloro che erano già militari al servizio austriaco, e che ebbero quei gradi dal Governo provvisorio di Venezia.

A questo appunto, mi permetto di osservare che siffatta eccezione non sarebbe giusta, neanche sotto il loro punto di vista, imperocchè le leggi 1861 e 1865 che vollero fare un beneficio a coloro i quali avendo avuto dei gradi dal Governo provvisorio di Venezia emigrarono in Piemonte, dove dimorarono durante 12 anni nell'esilio, non contemplano questo caso, ma bensì quello di quei tali emigrati politici i quali ebbero gradi dal Governo provvisorio di Venezia e che si trovavano a godere dei benefici della legge 1850; e per questo, senza fare distinzione, se fossero o no militari, si applicò loro il beneficio della legge 1861, vale a dire, l'ammissione al riposo coi gradi conferiti dal Governo provvisorio di Venezia.

Questo fatto solo mi pare dimostri ad evidenza che non si potrebbe in oggi fare quell'eccezione per soli militari già al servizio austriaco, e bisognerebbe o riconoscere assolutamente tutti i gradi dal Governo di Venezia conferiti, oppure nessuno; onde nel primo caso la conseguenza di dover applicare lo stesso beneficio ai cittadini che ebbero gradi dai vari Governi Italiani del 1848 e 49; oppure nel secondo caso bisognerebbe lasciare il limite del beneficio semplicemente come lo vogliono le leggi del 1861 e 1865, vale a dire ai soli difensori di Venezia i quali stettero per 12 anni in esilio; ed io sono di questo ultimo avviso, peroc-

chè a mio credere altra fola condizione di coloro che dovettero stentare la vita lontani dalla loro famiglia, altra la condizione di coloro che rimasero alle proprie case.

Ma anche qui sento fare un' obbiezione, cioè che molti di coloro che rimasero alle case loro, non erano in condizioni di poter offrire i loro servizi perchè mutilati o feriti gravemente. A questo oggetto mi permetterò di dichiarare al Senato quello che già ebbi a dichiarare alla Camera dei Deputati che cioè l' eccezione non fa la regola, e che se vi sono dei casi i quali meritino dei riguardi, come appunto sarebbe di questi tali, si deve fare uno speciale progetto di legge per essi; ma estendere questo beneficio a tutti coloro i quali (io non vuo' considerare la ragione) non crederò di prendere parte alle molte guerre che si combatterono per la patria, credo che sarebbe ingiustizia anche verso i loro stessi concittadini, e verso quelli i quali si trovavano in eguali condizioni, e che oggi fanno parte dell'esercito. Imperocchè, o Signori, debbo qui far presente che vi sono nell'esercito nostro dei valorosi difensori di Venezia, i quali dopo aver emigrato immediatamente dopo la sua capitolazione e anche posteriormente, presero servizio nell'esercito, e vi si trovano aver un grado; ora, molti di questi forse verrebbero ad essere meno beneficiati di coloro che rimasero alle proprie case, e secondo me questa sarebbe grave ingiustizia.

L'onorevole Senatore Lauzi dice come egli crede che non sia grande il numero di coloro che hanno diritto al beneficio di questa pensione.

Mi permetta l'onorevole Lauzi e gli altri onorevoli preopinanti di far notare che in questa materia i calcoli sono sempre molto al di sotto del vero. Basterà che io citi un fatto. Quando si fece la legge del 1850 colla quale venne fissato un' assegno ai difensori di Venezia che avevano riparato in Piemonte il Parlamento subalpino aveva votato una somma di 70 mila franchi esso calcolò che questo numero di emigrati fosse di 70. L'anno dopo si dovette fare una nuova legge, quella somma fu accresciuta a 130 mila franchi e si dovettero mettere delle condizioni restrittive, vale a dire che potessero solamente aspirare al beneficio della legge del 1850 i difensori di Venezia, i quali si fossero trovati durante la intiera difesa di quella città; si dovette mettere per condizione che questo assegno fosse devoluto solo a quei tali che avevano emigrato e si trovavano in Piemonte all'epoca della promulgazione della legge stessa e si riconobbe in quella circostanza che il numero si era accresciuto a 180, e minacciava di ingrandire ancora.

Questo ho voluto semplicemente citare per dimostrare come codeste cifre supposte si vadano moltiplicando all'infinito e sia difficile il dire di credere che vi sia un caso solo. Quando si crede che ve ne sia un solo, è certo che ve ne sono delle centinaia, e ciò naturalmente lo dico perchè come amministratore debbo riguardare questo argomento anche sotto l'aspetto finanziario, e sotto questo aspetto prego il Senato di

considerare come sarebbe un forte aggravio alle finanze quello di estendere un beneficio così ampio senza discussione e senza approfondire una così grave questione come quella di introdurre un emendamento di questa natura.

D'altronde, o Signori, io non nego, come ebbi già ad esprimere nella Camera, che vi possono essere alcuni di quei cittadini veneti benemeriti della patria e che meritino riguardi particolari; ma come dissi di già, io credo che per costoro sarebbe conveniente di fare una disposizione speciale di legge, la quale contemplasse i meriti di questi individui senza correre il rischio che ve ne potessero essere dei meno meritevoli. D'altronde devo far notare al Senato ancora un'altra circostanza; la legge del 1865 la quale conferma precisamente quanto già era stato votato colla legge del 1861 che riguarda i militari ed emigrati politici ed ex-ufficiali veneti, estese poscia un beneficio che nessuna nazione al mondo ha mai applicato; si computò come tempo utile di servizio quello trascorso nell'emigrazione, ancorchè nessun servizio fosse stato realmente prestato al proprio paese.

Ma, sicuramente io mi guarderò dal biasimare questa legge, perchè sanzionata dai due rami del Parlamento, ma poichè si parla di equità, io debbo far considerare che a nessun ufficiale dell'esercito venne applicato mai un beneficio consimile, quando un ufficiale dell'esercito viene collocato in aspettativa per motivi di famiglia, (e tutti abbiamo una famiglia, ed alle volte accadono circostanze in cui è necessità a taluni di abbandonare momentaneamente il servizio per accudire i proprii interessi), questo tempo nella legge non è calcolato come tempo utile di servizio; quando un ufficiale è collocato in aspettativa per infermità temporaria non incontrata in servizio (e in ciò si va molto rigorosi), il tempo di servizio conta per la metà. Questo volli accennare perchè la legge ha favorito questa speciale classe di emigrati, i quali certamente meritavano tutti i riguardi, ma li ha favoriti al di là di quanto veruna legge abbia mai favorito li militari in servizio continuato.

Per tutte le considerazioni adunque che ho avuto l'onore di esporre al Senato, e per quelle che riflettono secondo me un principio di giustizia, io pregherei quest'onorevole Consesso a voler respingere l'emendamento proposto dagli onorevoli preopinanti. Dico di respingerlo non in modo assoluto, ma di respingerlo almeno come emendamento a questa legge.

Ogniquivolta viene in discussione una legge per riabilitazione di diritti perduti per cause politiche si cerca continuamente di introdurre delle modificazioni le quali traviserebbero essenzialmente lo spirito cui si informano quelle date disposizioni legislative.

Io crederei molto più conveniente che il Senato volesse procedere nella discussione di questo progetto di legge applicato semplicemente a quelle tali specialità che la legge stessa contempla, riservandosi ciascuno

degli onorevoli preopinanti di proporre un apposito progetto di legge per gli altri casi che essi credono degni di considerazione; giacchè, lo ripeto ancora una volta, se l'approvazione di questo progetto di legge si protrarrà ancora, attalchè debba ritornare alla Camera, trascorrerà un altro anno prima che esso venga definitivamente approvato; ed il danno di questo ritardo lo subiranno coloro i quali invocano caldamente l'applicazione del beneficio che la legge stessa loro accorda.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio.** L'onorevole signor Ministro della Guerra ha esordito dicendo che gli oratori che avevano propugnato l'emendamento, lo avevano propugnato per ragioni di equità, e ch'egli appunto da queste ragioni si sentiva indotto a combatterlo.

Il signor Ministro, così dicendo, ha supposto due fatti: il primo che per gli altri ufficiali provenienti da altri eserciti, da altre regioni, non sia stata introdotta mai una disposizione simile a quella della quale oggi parla l'emendamento; il secondo che gli ufficiali veneti, pel servizio che hanno prestato, si trovino precisamente in condizioni identiche a quelle di coloro che secondo le asserzioni del signor Ministro, non avrebbero ottenuto il beneficio, o, a dir meglio, la giustizia, a cui l'emendamento provvede.

Io credo che il signor Ministro sia in errore e nell'una e nell'altra delle sue ipotesi.

Prima di tutto, tengo per fermo che a tutti gli altri ufficiali, quando avevano regolarmente e meritamente ottenuto i loro gradi, codesti gradi siano stati confermati: e me ne dà prova una dichiarazione fatta nella Camera subalpina il giorno 16 febbraio 1850 dal generale Lamarmora, allora Ministro della Guerra, nell'occasione che si discuteva per la prima volta sopra una petizione di alcuni ufficiali veneti.

Il signor Ministro Lamarmora si esprimeva in quell'occasione ne' seguenti termini, rispetto ai gradi degli ufficiali lombardi:

« Agli ufficiali così detti lombardi che erano nella divisione lombarda, o appartenevano ai nostri reggimenti, il governo ha provveduto mediante una Commissione di scrutinio. Essa ha esaminato i gradi di ciascuno, ed in seguito alla sua relazione, gli uni continuano a stare nei reggimenti di cui facevano parte, gli altri furono dispensati da ulteriore servizio ». Lo che significa che non vennero dispensati da ulteriore servizio se non quelli i quali la Commissione aveva giudicato che non avevano acquistato i gradi regolarmente, meritamente.

« Quelli che appartenevano (così soggiungeva il generale Lamarmora) alla divisione lombarda, ora sciolta, sono al deposito; ed è cura del Governo di ricollocarli come meglio potrà, avuto riguardo naturalmente allo stato dell'armata; a non privare cioè gli ufficiali piemontesi degli avanzamenti e delle promozioni, a cui hanno diritto. »

Ciò basti quanto agli ufficiali lombardi. Rispetto agli ufficiali del Governo di Sicilia del 1848, è evidente che tornava loro inapplicabile la massima della quale oggi tratta l'emendamento; perchè nessuno ignora che la Sicilia nel 1848 non ha votato la sua annessione agli Stati di Re Carlo Alberto. Essa aveva bensì nel 1848 chiamato al trono il Duca di Genova; ma è altresì certo che il Duca di Genova non ha accettato quella corona; e non l'ha accettata per una ragione che torna a grandissimo onore della sua memoria; cioè, perchè voleva continuare a combattere per la causa dell'indipendenza italiana.

Quanto agli altri ufficiali delle altre Provincie, o delle altre regioni, le leggi del 1861 e 1865 ci dimostrano come tutti sono stati conservati nei gradi loro dati dai Governi Provvisorii e Dittatorii.

E per verità, chi ignora che tutti quegli ufficiali che conseguirono i gradi nella Emilia vennero essi medesimi a formar parte integrale dell'esercito nel Regno? Parimente gli ufficiali dei Cacciatori delle Alpi e degli Appennini, che nel 1859 militarono sotto il generale Garibaldi, furono tutti ammessi nell'esercito regolare coi gradi che avevano allora ottenuti. Non parlo degli ufficiali dell'esercito meridionale, perchè è notorio che anche i gradi dati in quell'esercito furono riconosciuti dal Governo nazionale.

Quegli adunque che restano senza tale provvedimento sono unicamente gli ufficiali veneti, e precisamente quelli, tra gli ufficiali veneti, che non emigrarono, che dopo la capitolazione del 24 agosto 1849 rimasero nella Venezia.

Vengo alla seconda delle asserzioni del signor Ministro della Guerra.

Il signor Ministro della Guerra nella sua seconda asserzione ha supposto che quanto al fatto, o quanto al servizio, questi ufficiali veneti si trovino in condizioni identiche a quelle degli ufficiali delle altre regioni.

Ma, o Signori, a me repugna il far paragone dei meriti, anzi non faccio nessun paragone di meriti: io so che per un soldato esser chiamato a servire in faccia al nemico, non è che una fortuna; disgrazia per quel soldato, che mentre gli altri si battono, è con tanto invece a stare in riposo: fatto sta che mentre in altre regioni molti erano pronti, e desiosi di combattere, e la occasione loro si è presentata, gli ufficiali della Venezia hanno durato un assedio di ben 17 mesi e più, chè tanti ne volsero dal 22 marzo 1848 al 24 agosto 1849; e come ho detto ieri, durarono in quell'assedio d'accordo e di pienissima intelligenza col Governo piemontese, e specialmente col re Carlo Alberto; ed oggi soggiungerò due parole tratte dalla copia autentica del protocollo 11 agosto 1848, al quale ieri facevo illusione. In quel protocollo, dopo che i *Commissari Piemontesi* (come ivi si legge) cioè gli illustri signori Colli e Cibrario, hanno dichiarato che sinet-
tano l'ufficio per non vedersi per avventura obbligati

alla consegna di Venezia all'Austriaco, si leggono queste parole:

« I Commissarii Piemontesi hanno fatto osservare che nella triste previsione da cui siamo minacciati, importa fin d'ora di accrescere immediatamente i mezzi di difesa: e perciò propongono: 1. che si adottino immediatamente le proposte del Comitato di Vigilanza relativamente alla rigorosa chiusura di tutti i varchi che mettono nella Laguna. 2. Che al primo desiderio espresso dal popolo di un Comitato di difesa, lo si crei per mezzo dell'Assemblea dei deputati da convocarsi a tale effetto. Alle quali proposte dei Commissarii Piemontesi applaudirono subito il Commissario Castelli colla Consulta. »

Voi dunque vedete, o Signori, che gli Ufficiali Veneti, continuando nella difesa, non hanno solamente obbedito alla voce dell'animo loro ed a quella della patria, ma bensì anche a quella del rappresentante il Governo del Re, il quale della voce della patria era il più legittimo interprete.

Del resto la difesa di Venezia non è scritta solo nei fasti della gloria, ma fu pur anco di grande vantaggio a quel governo ed a quella causa che aveva abbracciato.

Chi ignora o chi dimentica il gran vantaggio che nelle trattative di pace del 1849 trasse il Piemonte dalla difesa di Venezia? Chi ignora o chi dimentica, che il maresciallo Radetsky aveva grande interesse di partire il più presto possibile dal Piemonte per condursi dinanzi a Venezia? E ai militari piemontesi soprattutto premeva immensamente, per ragione speciale di onore, che gli Austriaci partissero il più presto da Alessandria, dove gli Austriaci avevano diritto di stare sino a che il trattato di pace fosse ratificato. Or bene, Radetsky ha ritirato le sue truppe da Alessandria e dal Piemonte prima ancora che venisse sottoscritta la pace, appunto perchè egli voleva accorrere a combattere Venezia. E vi sono anche taluni i quali dovrebbero ricordare che Radetsky voleva somme maggiori di danaro dal Piemonte, e voleva imporre anche certe condizioni non molto onorevoli, che dal Piemonte furono rifiutate, e poterono essere rifiutate più facilmente appunto perchè Venezia combatteva, e perchè sapeva il Piemonte che l'Austria aveva bisogno essa stessa di ritirare al più presto le sue truppe da quella provincia.

Io non intendo seguire il signor Ministro in tutte le sue osservazioni ed in tutte le sue asserzioni. Io credo che la questione si riduca a questi soli termini: Il Governo di Venezia che ha continuato nella difesa, l'ha egli continuata per gli interessi dell'Italia, o per una sua vanagloria, o per una sua fantasia?

Certo l'ha continuata per l'interesse dell'Italia.

Cadeva il Piemonte una prima volta a Milano, ed il Governo di Venezia continuava a resistere; cadeva una seconda volta a Novara, ed il Governo di Venezia continuava a resistere; cadeva il Governo repubblicano di Roma, ed il Governo di Venezia continuava a resistere;

cadeva l'Ungheria alleata, ed il Governo di Venezia continuava a resistere; e non mai vi ebbe una voce fra quei militari la quale domandasse la resa, quantunque al flagello della guerra si fossero uniti l'altro più terribile della fame e quello della peste. Ora, Signori, può egli darsi battesimo migliore di quello che si ebbero gli ufficiali che combatterono a difesa di Venezia? Per me nol credo.

Io pregherei perciò l'onor signor Ministro a volere accettare l'emendamento non solo perchè sia richiesto da equità, ma voluto da giustizia.

In questo consesso nel quale siedono tanti magistrati eminenti, e tanti eminenti giureconsulti, non è bisogno che io ricordi i diritti cosiddetti del *Postliminio* per effetto dei quali, quando un paese che formava parte di uno Stato occupato da forza straniera, (come appunto avvenne di Venezia) viene nuovamente liberato e si ricongiunge alla madre patria, gli Ufficiali militari tornano alla patria con quei medesimi gradi, con quei medesimi diritti che avevano prima che l'occupazione straniera fosse intervenuta. L'unico caso in cui questi ufficiali avrebbero potuto perdere il loro grado, voi sapete o Signori, qual è: ve lo indica Paolo nella legge se non erro sesta del digesto *De Captivis: Postliminio carent qui armis victi, hostibus se dederunt*. Se gli Ufficiali veneti dopo che Venezia fu vinta dalle armi austriache avessero fatta dedizione all'Austria, allora avrebbero perduti i diritti del *Postliminio*, ma non ve ne ebbe un solo che abbia fatta questa dedizione.

Tutti stettero colla testa alta come dettava la coscienza del dovere adempito.

Dunque anche il diritto di *Postliminio* sta per noi; che se il Parlamento aderendo alla proposta dell'onorevole signor Ministro, non facesse giustizia, si vedrebbe di poi che i Magistrati la farebbero largamente, come la fece la Corte dei Conti nel caso del generale Solera. Anche allora si disputò se il generale Solera potesse essere mantenuto soltanto nel grado di maggior generale che aveva presso l'esercito austriaco, o gli spettasse il grado di luogo-tenente generale che gli era stato impartito dal governo di Venezia, e la Corte dei Conti mantenne il grado che Venezia gli aveva dato.

Queste ragioni che dimostrano la giustizia dell'emendamento non hanno bisogno di essere svolte più largamente: furono già svolte e dagli oratori che prima di me ebbero la parola, ed eziandio dall'onorevole Senatore Lauzi, al quale rendo giustizia di aver receduto dalla prima sua opinione, e dal primo voto che egli aveva emesso nel seno dell'Ufficio Centrale.

Egli mi fece fede una volta di più della verità di quelle parole di Vincenzo Monti cioè: « che non è triste cosa l'errare, ma l'ostinazione nell'errore » quando è palese. »

Se non che, il signor Ministro fece una dolorosa distinzione tra coloro che emigrarono dopo la capitolazione del 24 agosto 1849 e coloro, che rimasero nella

terra rioccupata dallo straniero. Signori! Questa distinzione non a torto l'ho chiamata dolorosa.

Io appartenni all'emigrazione, ma non per questo mi son piaciuti coloro che sono andati ripetendo ogni di quel verso dell'egloga quasi a titolo di merito :

« *Nos patriæ fines et dulcia linquimus arva* »

Per me credo che abbiano potuto egualmente servire, ed abbiano servito la patria coloro che rimasero rimpetto allo straniero, lo guardarono in faccia e non allibirono, e fecero prova di quella resistenza passiva la quale ha finito per persuadere l'Europa, che tra i Veneziani e l'Austria era impossibile ogni termine di onesto componimento.

Del resto, debbo io dire le ragioni per le quali costoro non sono venuti in Piemonte nel 1859? Io ve le dirò, e ben le posso dire, perchè quivi hanno molti che ricordano qual ufficio facessi nel 1859 d'intelligenza col ministro Cavour.

Questi ufficiali mi avevano scritto, mi avevano fatto scrivere, mandato messi perchè offerissi in nome loro, i loro servizi al Governo Sardo.

Il conte Cavour non volle che venissero; e sapete perchè non volle? Perchè allora egli era d'opinione che sarebbe opportuno in caso di guerra, che si muovesse qualche sollevazione favorevole alle spalle dell'Austriaco, e perchè la sollevazione non cadesse nelle mani di gente la quale l'avesse usufruttata a mal pro, egli desiderava che stessero nel Veneto quegli antichi ufficiali che avrebbero potuto e organizzarla e dirigerla.

Io ne ho meco le prove, fra le altre codesta, che non si volevano se non che i soli giovani, ed anche, si diceva, per buone ragioni, i giovani colti, e benatti.

« Torino 19 febbraio 1859.

Ministero della guerra,

Sottoscritto Colonnello Monti, che come il Ministro ben sa, era il Direttore generale della divisione delle leve.

« A tenore dei verbali concerti avuti ieri colla S. V., questo Ministero acconsente che i giovani provenienti dal Canton Ticino » (questa era una frase diplomatica che si usava a quel tempo perchè non si voleva dire provenienti dalla Lombardia dal Ticino o dal Po) « i quali desiderano prendere servizio nell'Esercito possano direttamente presentarsi alla Commissione istituita nel quartiere Cittadella muniti di una proposta sottoscritta dalla S. V., ed indiretta al signor C. Conti Presidente di quella Commissione ».

« Desidera lo stesso Ministero, che Ella si valga con molto riserbo di tale facoltà, e non adotti il predetto ripiego eccezionale se non a favore di quei pochi giovani, che sono colti e ben nati ».

Così, o Signori, allora si credeva, che non fosse opportuno, non fosse politico, che venissero se non i giovani, ed anche che ne venissero pochi.

Ora si fa un torto a codesti vegliardi, a codesti ve-

terani della guerra della indipendenza e della libertà di non essere venuti!

Veri io ho invocato il Conte di Cavour; oggi lo invoco con molta maggior ragione, e sono certo che se egli fosse presente, (e così Dio lo volesse!) direbbe che io sto nel vero, e che sono il custode di quelle tradizioni delle quali il medesimo mi fu maestro. Del resto, questi Uffiziali veneti che rimasero nella Venezia, credete che siano stati disutili od ingloriosi? Ma se essi avessero voluto piegare il collo all'Austria, credete forse che allora i giovani, o i popolani avrebbero continuato in quella resistenza passiva della quale io parlava testè? Tutti continuarono nella resistenza passiva, perchè vedevano innanzi loro come antesignani cotesti veterani i quali erano della resistenza passiva maestri ed esempio.

Per queste ragioni, Signori, considerato che il fatto della fusione venne compiuto, che non venne mai disdetto, che il fatto della rioccupazione straniera ha potuto durare quanto è durato, ma non ha potuto sconvolgere ed alterare o distruggere il diritto, io spero che voi vedrete nell'animo vostro con quanto diritto sia stato proposto dall'onorevole Miniscalchi e colleghi l'emendamento.

Voi sapete quanto io ami l'Italia, il Governo Italiano, la gloria italiano; ora potrei io escirmene da quest'Aula oggi col dolorosissimo pensiero, che noi per i nostri uffiziali di Venezia facciamo meno di ciò che non abbia fatto oggi stesso o ieri l'Austria per i suoi *honved*, ossia volontari dell'Ungheria del 1848? L'Austria pochi giorni or sono ha riconosciuti i gradi dati a tutti gli *honved*, volontari del 1848, e noi non li vogliamo riconoscere agli uffiziali della Venezia? Il Governo con nobilissimo divisamento ha deliberato di sopperire alle spese di trasporto delle ceneri da Parigi a Venezia di Daniele Manin, e vi giungeranno nel 22 marzo 1868; io, non già pel bene solamente di questi poveri veterani, che più poco godranno del loro grado e della loro pensione, ma pel bene d'Italia, per la dignità del Governo, per quella letizia che vorrei vedere infusa in tutti, io altamente desidero che in quel giorno in cui giungeranno le ceneri di Manin, codesti infelici non debbano recarsi intorno al sarcofago piangendo nel dolore di non aver veduto mantenuti quei gradi che quell'illustre uomo di Stato, quell'insigne patriota aveva loro accordato durante la difesa di Venezia.

Nessun Governo fu mai del resto tanto avaro di gradi quanto quello della Venezia; cotesta è una verità manifesta. Ora, come mai a quei soli ai quali con sì avara mano furono i gradi distribuiti si vorranno ora negare? Il signor Ministro della Guerra accennava, che nessuna Nazione al mondo ha accordato ad altri uffiziali l'aumento di un grado dopo dieci anni. Ma io credo, e mi pare che l'abbia ricordato testè anche l'onorevole Senatore Lauzi, che Re Carlo Alberto, coi decreti dell'8 aprile e del 10 ottobre 1848, statui a tutti quelli che erano stati esuli dopo il 1821, non solo

il grado che avevano quando partirono, ma l'aumento del grado ad ogni 12 anni.

Del resto, qui non si tratta di aumenti di gradi, nessuno vi chiede che a questi ufficiali aumentiate un grado; qui si chiede soltanto che a questi ufficiali riconosciate quel grado che hanno meritamente e gloriosamente acquistato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho domandata la parola solamente per non lasciare il Senato sotto l'impressione di talune delle cose accennate dall'onor. Senatore Tecchio.

L'onorevole Senatore Tecchio, volendo combattere le mie asserzioni relativamente a quanto aveva citato circa ai gradi dati dal governo provvisorio di Lombardia, ebbe a leggere alcune parole pronunziate dall'onorevole generale Lamarmora, colle quali si confermerebbe che quei gradi erano stati riconosciuti, ma io dichiaro che se i gradi erano stati riconosciuti, non fu però così dell'anzianità. È verissimo che fu istituita una Commissione la quale ebbe per incarico di esaminare i titoli di nomina di ciascun individuo che faceva parte delle truppe lombarde. Quelli che ebbero i loro titoli riconosciuti regolari, vennero incorporati, o almeno ammessi nell'esercito sardo coi loro gradi, ma non colla loro anzianità, e mi pare di aver citato dei casi speciali, imperocchè citai l'esempio del colonnello Spini e del generale Griffini e di centinaia d'altri. Del resto, a conferma di quanto ho detto sta il Decreto contro firmato Alfonso Lamarmora, in data 1 marzo 1851, il quale stabilisce appunto queste norme, vale a dire: il riconoscimento del grado, ma l'anzianità regolata dalla carriera militare antecedentemente percorsa, ovvero per tutti gli altri l'anzianità fissata nel grado di sottotenente alla data 17 marzo 1849.

L'onorevole Senatore Tecchio disse che non vogliamo fare per gli ufficiali veneti ciò che si è fatto prima per gli ufficiali lombardi; ed io mi permetto contraddire quest'asserzione. Ma egli accennò poi a quello che si fece per l'esercito dell'Emilia e per l'esercito meridionale. Veramente le circostanze erano molto diverse, e il Senato comprenderà che senza entrare nel merito io accenni semplicemente che l'annessione di questi eserciti venne fatta unitamente alle annessioni delle provincie rispettive. Non discuto sui fatti passati; Venezia cadde gloriosamente, ma l'annessione è succeduta circa 18 anni dopo. Neppur entrerò nel merito dei confronti, come ebbe a fare l'onorevole Senatore Tecchio, poichè a me duole quanto a lui di entrare in questi confronti.

Egli accennò come la difesa di Venezia si fosse prolungata a beneficio dell'Italia; nessuno certamente contesterà il fatto gloriosissimo di essa difesa, ed io meno che altri imperocchè fui e sono tuttora uno dei più grandi ammiratori di quell'eroica lotta; ma amo meglio, ripeto, di non fare i confronti perchè dovrei citare altri atti non meno gloriosi.

Tutti dal 1848 in poi gl'Italiani concorsero al gran fatto dell'indipendenza e dell'unità della patria, e amo dichiarare che nessuno può vantarsi di aver fatto più di un'altro.

L'onorevole Senatore Tecchio citò il caso del generale Solera, dicendo che se il Ministero non avesse ammesso l'emendamento, i Tribunali vi avrebbero fatto luogo con una sentenza favorevole promossa dagli interessati, ed appoggiò questa argomentazione citando il caso del Solera.

Ma io prego il Senato di osservare che il caso era molto diverso, imperocchè il Generale era già contemplato nell'art. 4 della legge 1861, come appunto uno dei difensori di Venezia, emigrati politici in quell'epoca.

L'onorevole Senatore Tecchio finalmente mi appuntò di aver dichiarato che io faceva delle distinzioni fra quelli che erano emigrati, da quelli che erano rimasti in patria.

Se male non ricordo le parole da me dette, ebbi a fare questa dichiarazione, però con delle riserve. Io dichiarai che meritavano tutta la considerazione del Parlamento coloro i quali erano assolutamente inabilitati a prender parte ai fatti gloriosi che da quell'epoca succedettero in Italia, e soggiunsi che per questi benemeriti il Parlamento avrebbe potuto fare una disposizione speciale di legge. Mi duole però di dover confermare che forse taluni altri non crederei meritevoli di tutti i riguardi che per loro si vorrebbero avere.

Si dice: nel 1859 questi militari offersero i loro servizi, e l'onorevole Senatore Tecchio lesse una lettera del Ministero della Guerra, nella quale era espresso: di mandare all'esercito Sardo soltanto i giovani; e sta bene.

Io capisco che in quell'occasione il conte di Cavour prevedendo che l'opera di molti di quei generosi che avevano già combattuto la prima guerra nella Venezia, potessero essere più utili in patria che nelle file dell'esercito.

Ma devo ricordare che alla guerra del 1859 successe l'armistizio di Villafranca, e che dopo questo avvennero dei grandi fatti ancora in Italia. A me anzi piace di rammentare che quando si costituì l'esercito dell'Emilia molti dei difensori di Venezia accorsero a far parte di quell'esercito, e mi piace altresì ricordare che tutti vennero ammessi dal compianto Generale Fanti in quell'esercito; mi piace ricordare che dopo i fatti dell'Emilia vennero quelli gloriosi del 1860, e che moltissimi di quegli stessi valorosi difensori di Venezia accorsero col Generale Garibaldi nell'Italia meridionale e si coprirono di gloria, e mi piace ricordare che moltissimi di quei valorosi difensori di Venezia, i quali resero segnalati servizi nell'esercito dell'Emilia e nell'Esercito meridionale si trovano in oggi ad occupare con molta distinzione gradi nell'Esercito nazionale.

Questo ho voluto dire perchè assolutamente credo

che se vi possono essere fra gli individui in discorso taluni i quali meritino tutta l'attenzione del Parlamento, per taluni altri invece le ragioni addotte non sembrano per avventura avere tutto il valore che loro si vorrebbe dare.

Finalmente poi io debbo ripetere quello che già più volte ebbi ed esprimere al Senato. Io vorrei che il Senato si capacitasse che una speciale disposizione a favore di codesti individui dovrebbe formare oggetto di una legge particolare.

Non veggio che l'introdurre degli emendamenti nella legge che sta ora in discussione serva ad altro che a prolungare l'applicazione di questa legge senza beneficio di nessuno.

A me sembra che sarebbe molto più utile e molto più pratico che il Senato approvasse la legge attuale tale quale venne sancita dalla Camera elettiva.

Io credo che la discussione sarebbe molto più semplice e che l'applicazione sarebbe molto più pratica ed utile.

Presidente. La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Dopo le splendide argomentazioni che avete udito dal labbro eloquente del Senatore Tecchio, sarebbe perfettamente inutile il cercare nuove ragioni a difesa dell'emendamento Miniscalchi, da lui e da tanti altri oratori con molta abilità propugnato. Ma la parte che io ho avuto l'onore di sostenere nei fatti di Venezia nel 1848, m'impone il dovere di far risaltare alcune circostanze, le quali già vennero accennate in parte da alcuni oratori ed in parte anche ommesse.

È un fatto che dopo la presa di possesso, la quale ebbe luogo, per parte dei Commissari del Re Carlo Alberto, la mattina del 7 agosto 1848, tutti i poteri vennero trasfusi in tre rappresentanti del Regno Sardo; il Governo provvisorio cessò di essere Governo e si mutò in Consulta. I Commissari procedettero tra loro alla direzione di varii dicasteri e quello della guerra, con altri, fu affidato, come era naturale, al generale Colli, mio venerato collega.

Il generale, assistito da due colleghi, immediatamente dopo prese possesso e passò a rassegna le truppe sulla piazza S. Marco. Uno o due giorni dopo, il generale, accompagnato da me, si recò al forte di Malghera, abbandonato dagli Austriaci e passò a rassegna la guarnigione composta, se ben mi ricorde, di volontari romani e di truppe per la maggior parte napoletane, insieme al generale Pepe e a tutti quelli che prima esercitavano comando militare.

Tutti stavano sotto i suoi ordini e lo consultavano sulle disposizioni che potevano occorrere.

Quando poi, dopo pochi giorni, le sorti d'Italia volsero in basso ed una prepotente necessità avvertì i Commissari che dovevano ritirarsi, neppure allora fu intenzione né dei Veneziani né dei R. Commissari di separare la loro causa.

L'illustre Manin, nell'accompagnarci allo scalo quando

stavamo per imbarcarci, più e più volte ci pregò di rimanera con lui a dividere la dittatura che egli aveva assunto per 48 ore. Due giorni dopo, mentre il legno sul quale eravamo saliti stava ancorato presso i Giardini pubblici, l'Assemblea de deputati che si era raccolta e aveva disapprovato il tumulto quivi avvenuto per opera non di Veneziani, ma di un partito composto per la massima parte di settarii e di stranieri a Venezia, ci mandò l'Ammiraglio Ulloa a pregarci di rimanere per dividere la dittatura con Manin, atto che ci commosse, ma che non credemmo di potere accettare, perchè avendo un mandato del Re Carlo Alberto, non potevamo, senza suo consenso, accettarne un altro dal popolo Veneziano.

Questi sono i fatti che io voleva ricordare al Senato, affinchè sia in grado di giudicare con perfetta cognizione di causa, se sia o no ammissibile l'emendamento Miniscalchi, che io pure ho sottoscritto perchè mi pare accettabile.

Presidente del Consiglio. Dopo i calorosi discorsi che voi avete udito, io non vorrei che il Senato rimanesse sotto una impressione sfavorevole per il Ministero, cioè che il Senato credesse che il Ministero sia meno ammiratore della gloria dei difensori di Venezia, ed abbia meno interessamento a che la sorte di coloro i quali si distinsero in quella solenne e memorabile lotta non fosse pure assicurata. Ma io pregherei il Senato a riflettere, che considerata la questione sotto questo punto di vista, noi esciamo completamente dal sistema della legge che abbiamo attualmente in discussione.

La legge attuale ha semplicemente per oggetto di riconoscere i gradi a coloro i quali avevano una carriera prima della difesa di Venezia, e che la perdettero per cause politiche, o per aver preso parte alla difesa medesima.

Ora, questo è un fatto isolato per il quale si è fatta la legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni. Si vorrebbe però introdurre in questa legge un altro principio che è tutto diverso, cioè si vorrebbero ricompensare quei cittadini, i quali avendo acquistato dei gradi soltanto per il fatto del Governo Provvisorio di Venezia, hanno dovuto rinunziarvi dopo che il Governo Provvisorio ha cessato di esistere. Ma come bene vi faceva osservare il mio collega il Ministro della Guerra, questo principio introdotto così per emendamento nella legge attuale, ci condurrebbe ad altre conseguenze molto più gravi.

Io non voglio far paragone tra la gloria della difesa di Venezia e la gloria che ebbero alcune altre Provincie d'Italia nelle guerre del 1848 e 49; ed io che in quell'epoca mi trovava nei Ducati, nell'Emilia, posso dire che se vi furono fatti meno splendidi di quelli di Venezia, però vi furono fatti militari molto gloriosi, per le piccole truppe che mandavano i Ducati di Parma, Modena, Reggio, Piacenza ecc.

Dunque, se noi vogliamo fare qualche cosa per coloro

i quali acquistarono gradi per effetto del Governo provvisorio di Venezia, non vedo perchè la medesima disposizione non sarebbe presa in favore di tutti gli altri militari, i quali furono nominati da quei governi provvisorii così di Milano, che delle provincie dell'Emilia.

L'onorevole Senatore Cibrario ricordava i fatti ai quali ebbe parte come R. Commissario, ed ha dichiarato come i Commissari del Governo provvisorio presero il possesso della cosa pubblica in Venezia. Ma io posso dire altrettanto dei Commissari Regi i quali furono istituiti nelle varie città dell'Emilia ed anche di Lombardia. Anche quei Commissari Regi assunsero a quell'epoca tutta l'autorità regia; eppure, dopo le sventure del 1848 e 1849, e dopo che fu costituito il Regno d'Italia, i gradi che furono dati da quei governi non furono mai reclamati, e non si è mai trattato di riconoscerli.

Ora, se noi vogliamo riconoscere questi gradi per Venezia, com'è proposto coll'emendamento, è evidente che bisogna riconoscerli eziandio per tutti gli altri governi che ho citato. Quale sarebbe la conseguenza di questo fatto? Prima si incontrerebbe una spesa che noi non possiamo calcolare perchè è impossibile dire in questo momento quante sarebbero le pensioni da distribuirsi in virtù di quel principio.

Oltre ciò un'altra considerazione che faccio è che questo metterebbe uno sconcerto anche nell'esercito; come già diceva il mio collega Ministro della Guerra, vi sono degli ufficiali che avevano gradi molto elevati nelle truppe di quei Governi provvisorii e che vi hanno rinunciato per assumere gradi assai inferiori nell'esercito nazionale. Io ne citerò un solo, ed è un ufficiale che nel 1848 era colonnello e che attualmente credo sia solamente tenente-colonnello; ed è evidente che questo dovrebbe risalire al suo antico grado, e questo che si avvererebbe anche probabilmente per molti altri ufficiali, produrrebbe uno sconcerto nell'esercito.

Io credo dunque, o Signori, che sarebbe molto imprudente lo introdurre questa disposizione nella legge che è in discussione, poichè si commetterebbe un'ingiustizia se non fosse estesa a tutti quei militari che si trovano in condizioni analoghe; e se fosse estesa, è evidente che ne potrebbero nascere gravi inconvenienti per le finanze e gravissimi per la disciplina e l'ordinamento dell'esercito.

Io ripeto dunque ciò che diceva il Ministro della Guerra: se i signori Senatori che propugnarono questa disposizione credono che vi siano persone le quali abbiano preso parte alla difesa di Venezia, che non siano contemplate in questa legge e che meritino particolare attenzione, facciano uso dell'iniziativa parlamentare, presentando un progetto di legge, dopo avere studiata la questione; ma coll'introdurre un tal principio in questa legge, non credo si ottenga lo scopo che desiderano raggiungere gli onorevoli proponenti, e d'altronde sarebbe grave di pericoli.

Mi limito a queste osservazioni onde non ritornare su quanto fu già detto dal mio collega Ministro della Guerra, e spero che il Senato sarà del nostro avviso.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore.

Senatore Caccia, Relatore. Conosco essere divenuta troppo grave la mia missione di Relatore, ora che la questione si è molto allargata, e per riassumerla sia dal lato pratico che dal lato politico, avrei forse bisogno anche del tempo, perchè le mie deboli forze non mi permetterebbero di compiere adeguatamente il mio dovere.

Se il Senato credesse di poter oggi stesso votare la legge, io compirei il mio dovere; se però si credesse che la discussione potesse ancora protrarsi a domani, io potrei anche riservare il riassunto di quanto si è detto in questa discussione a domani.

Quindi io lascierei all'onorevole signor Presidente ed al Senato di indicarmi se devo prendere ora per l'ultimo la parola sull'emendamento o se devo attendere.

Presidente. Io le faccio osservare che dopo di lei ci sono altri oratori iscritti su questo emendamento ai quali io dovrò dar la parola.

Senatore Caccia, Relatore. Allora lascerò parlare tutti coloro che vogliono ancora prendere la parola sull'argomento, ed in ultimo la domanderò io.

Presidente. Vuol dire che cede il suo turno; che del resto il Relatore ha sempre diritto di parlare l'ultimo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Per una mozione d'ordine?

Senatore Vigliani. Per una questione pregiudiziale.

Presidente. Ella ha facoltà di parlare.

Senatore Vigliani. A me pare che le molte e svariate ragioni che si sono poste in campo su questa questione, di cui nessuno di noi può disconoscere l'importanza, una cosa sola mettono in grande evidenza ed è, che questo non sia il momento opportuno di risolverla.

Noi tutti professiamo sicuramente grande stima, viva simpatia, somma riconoscenza a quei prodi che su tutti i campi di battaglia hanno difesa la causa italiana, e quindi con tutti dobbiamo essere egualmente giusti.

A me è sembrato che le cose dette dall'onorevole Senatore Tecchio e dall'onorevole Ministro della Guerra dimostrino che vi sono dissensi sui fatti, che la questione non è posta ancora chiaramente in ciò che riguarda il fatto. Noi ignoriamo quali e quanti sieno gli Ufficiali che si trovano nella condizione in cui sono quelli di cui in questo momento peroriamo la causa. Ma tutti noi siamo persuasi che la questione dovrebbe essere trattata e risolta con giusti riguardi di giustizia per tutti coloro che alla benemeranza della patria abbiano uguale diritto.

Ora, io non penso che in questo momento il Senato possa adempiere seriamente e saviamente questo dovere di giustizia, e per conseguenza mi permetto di

sottoporre al Senato un ordine del giorno, col quale la questione non sarebbe pregiudicata, ma sarebbe rinviata, secondo il desiderio che nella discussione è già stato a parer mio opportunamente manifestato, a migliore occasione. Allora il Senato potrà esaminare profondamente tutte le circostanze di fatto, tutte le condizioni che vogliono essere prese ad esame in questa questione. Si potrà allora esaminare la portata finanziaria che la risoluzione della questione sarà per avere, oggetto come voi ben comprendete, nella condizione attuale delle nostre finanze, molto importante, e che noi, senza mancare a gravissimi doveri, non potremmo porre in dimenticanza.

Vi è poi un'altra considerazione che a me pare sia pur essa di gran momento.

Nell'altro ramo del Parlamento dove sono vivamente rappresentati tutti gli interessi della Nazione dove certamente il sentimento di riconoscenza verso tutti coloro che hanno difeso la patria è sentito altamente al pari di quanto possa esserlo in qualunque altro corpo, questa questione, come voi avete inteso, non ottenne una risoluzione.

La questione non venne in questo progetto di legge risolta, anzi si può dire che non vi trovò buona accoglienza.

Ora a me non parrebbe conveniente che questa questione, la quale non venne risolta per motivi gravissimi nell'altro ramo del Parlamento, venisse così su due piedi con tanta prontezza posta avanti, e risolta in questo momento. Per conseguenza, se il Senato me lo permette darò lettura dell'ordine del giorno che intendo di sottoporre alla sua deliberazione.

« Il Senato non ravvisando opportuno di risolvere in questa discussione la grave questione sollevata dall'emendamento proposto dal Senatore Miniscalchi perchè esso eccede l'oggetto del disegno di legge in esame, ed esige uno speciale e maturo studio, passa all'ordine del giorno. »

Io vi raccomando, o Signori, l'accoglimento di quest'ordine del giorno, il quale salverebbe tutti i diritti e non ci impegnerebbe in una risoluzione di cui per avventura noi non avessimo in seguito ad essere non del tutto soddisfatti.

Senatore *Caccia, Relatore.* Se avessi avuto la fortuna di continuare a svolgere brevemente quanto mi era proposto, mio scopo era quello or ora manifestato dall'onorevole Senatore Vigliani: difatti io mi era proposto di rassegnare al Senato un ordine del giorno anche nello stesso senso, ma concepito più brevemente; eccome il tenore:

« Senza pregiudicare quanto è oggetto dell'emendamento Miniscalchi, il Senato passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Rileggo i due emendamenti stati proposti uno dal Senatore Vigliani, e l'altro dal Senatore Caccia; quello del Senatore Vigliani è così concepito.

(*Vedi sopra.*)

L'ordine del giorno proposto dal Senatore Caccia è concepito nei seguenti termini.

(*Vedi sopra.*)

Questi due ordini del giorno sono identici; non vi è che differenza d'espressione.

Presidente. Persiste il Senatore Vigliani nel suo ordine del giorno?

Senatore *Vigliani.* Io credo che il mio ordine del giorno abbia il vantaggio di essere più motivato. Ad ogni modo non faccio difficoltà di forma, perchè il Senato comprende quali sono i motivi per cui non si risolve ora la questione, ma si passa all'ulteriore esame della legge.

Presidente. Insiste il Senatore Caccia nel suo ordine del giorno?

Senatore *Caccia Relatore.* Lo mantengo.

Presidente. Cominceremo dal più semplice.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io pregherei l'onorevole Senatore Vigliani di voler accettare la proposta del Senatore Caccia che in sostanza dice la stessa cosa. È vero, che nella proposta del Senatore Vigliani vi è anche una motivazione, ma questa risulta ben anche dalla discussione, che ebbe luogo, la quale, anche per le dichiarazioni fatte esplicitamente per parte del Ministero, porta che anche escludendosi ora la decisione della questione, non s'intende di pregiudicarla.

Quindi mi pare che sia unicamente a deliberarsi sulla questione, non motivandola per complicare meno che sia possibile la votazione. Epperò pregherei l'onorevole Vigliani a voler accedere alla proposta del Senatore Caccia.

Senatore *Vigliani.* Ho già detto che non faccio difficoltà di forma, e quindi molto volentieri aderisco all'invito del signor Ministro dell'Interno. Faccio però osservare che il mio ordine del giorno era conforme all'intendimento che era stato manifestato dal signor Ministro della Guerra, cioè che per quest'oggetto si facesse la proposta di apposita legge, valendosi dell'iniziativa che compete ai membri del Parlamento; perchè mi parve che quella forma fosse più benevola verso le persone a cui si vuole provvedere. Concludo, che non faccio difficoltà di forma ed abbandono la mia proposta.

Presidente. Dopo l'abbandono fatto dal Senatore Vigliani della sua proposta, rimanendo solo l'ordine del giorno del Senatore Caccia, domando prima di metterlo ai voti, se esso è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, e nessuno domandando la parola su di esso, lo rileggo.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'ordine del giorno, si alzi.

(Approvato).

Essendo approvato l'ordine del giorno del Senatore Caccia, l'emendamento del Senatore Miniscalchi resta

messo da parte, e si continua la discussione della legge.

Si passa all'art. 3, giacchè si è sospesa la votazione sull'art. 2.

« Art. 3. L'articolo 2 del Regio Decreto 13 novembre 1866 sarà sostituito dalla disposizione seguente :

« Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari hanno cessato per dimissione o per patriottico abbandono il servizio austriaco a quello della promulgazione della presente legge, sarà considerato quale servizio effettivo ».

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. La modificazione introdotta all'art. 3 mira essenzialmente a mutare la decorrenza del tempo di servizio.

Onde io pregherei il Senato ed anche l'Ufficio Centrale di voler accettare il testo del progetto ministeriale; e ne esporrò brevemente le ragioni.

La dizione dell'art. 3 fu proposta in modo d'avere i possibili riguardi ad una classe speciale di ex-militari; stabilendo la decorrenza dell'applicazione della legge come fu fissata dall'art. 3, taluni pochi verranno a godere il beneficio della legge, mentre invece non ne potrebbero fruire colla dizione usata dall'Ufficio Centrale. Difatti vi possono essere alcuni già al servizio dell'esercito austriaco, i quali abbiano abbandonato o perduto il loro grado nel 1848, e che fossero al servizio solo dal principio del 1848, e mettiamo pur anche del 1847; or bene se noi accettiamo il testo dell'Ufficio Centrale questi individui verrebbero ad essere pregiudicati in quanto che non raggiungendo i 20 anni di servizio non potrebbero godere di un assegno vitalizio, mentre invece accettando la dizione ministeriale raggiungendo egliino i 20 anni di servizio ne godrebbero.

Questa fu la sola considerazione per la quale venne limitata la decorrenza del tempo di servizio a quello della promulgazione della presente legge, giacchè se questa decorrenza si rimettesse alla data del decreto del 1866 vi sarebbero alcuni, ripeto, che non potrebbero godere di alcun beneficio, cioè, nè di assegno vitalizio.

Per queste considerazioni che sono un riguardo umanitario giustamente dovuto, io prego il Senato di accogliere la proposta ministeriale.

So benissimo che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale potrà oppormi che l'ammettere la proposta ministeriale potrebbe produrre incaglio, in quanto che a molti di questi individui già venne liquidata la pensione; quindi per questi, ammettendoli a far decorrere il tempo del servizio dalla data del decreto alla data della pubblicazione della legge, bisognerebbe rivedere i loro conti per il necessario aumento della pensione; ma se realmente il signor Relatore mi opponesse questa difficoltà, in ultima analisi io pregherò sempre il Senato di voler accogliere la proposta del Ministero escludendo se vuole, da questo beneficio quei tali militari i

quali abbiano già la loro pensione liquidata, in quantochè ripeto, questo beneficio sarebbe applicabile solamente per quei tali che avessero diritto ad un assegno di riforma, e pei quali potessero mancare alcuni mesi ad avere ragione all' assegno.

E qui giacchè siamo su quest'argomento io vorrei che il Senatore Tecchio si persuadesse che il Ministro della Guerra fa quanto può nei limiti della giustizia per beneficiare anche i militari veneti, come precisamente si propone in quest'articolo 3: vantaggio questo che non potè essere fruito da nessuno, da molti degli altri ex-militari di altre provincie italiane cui furono applicate le disposizioni delle leggi anteriori. Per esempio applicando la legge 1861 a quelli fra i militari già al servizio austriaco tra il 1842 e il 1848 nessuno aveva raggiunto il limite di 20 anni di servizio, per poter godere di questo beneficio....

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi.

Ministro della Guerra. mentre in oggi i Veneti che erano in pari condizione, ammettendo il progetto ministeriale, verrebbero a godere di questo beneficio.

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, Relatore. Sarei più che altri propenso ad accondiscendere al signor Ministro della Guerra, se le difficoltà tutte giuridiche e legali che alla mente mi si affacciano in questo momento non emergessero da altra fonte che da quella a cui egli ha accennato.

Io non credo poter accettare la redazione dell'articolo 3, quale era scritta, dopo la votazione fatta dell'articolo 1 di questo progetto di legge.

Il Senato già ha sanzionato che avesse forza di legge il Decreto del 13 novembre 1865.

Questo Decreto nel suo primo articolo dichiara collocati a riposo *ipso jure* tutti gli uffiziali che avevano servito l'Austria, e che per privazione d'impiego o abbandono del servizio perdettero il loro impiego.

Non v'ha chi non sappia che un individuo collocato a riposo, ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione, voglia ancora prestare un servizio effettivo. Difatti, voi sapete come la carriera ha due stadii: la carriera dell'impiegato corrisponde a due prestazioni, corrisponde la prima, con lo stipendio, allo stato di attività, corrisponde la seconda, colla pensione, allo stato di giubilazione.

Ora, se nel Decreto che si vuol convalidare, voi sanzionate che questi impiegati alla data del Decreto stesso, siano ammessi a liquidare la pensione di riposo, se già avete approvato in quel Decreto un altro articolo che dà la decorrenza della pensione dal 13 novembre 1866, domando come può continuarsi a ritenere questi impiegati in effettivo servizio, o in fittizio servizio sino alla promulgazione di questa legge? Se la cerchia dei loro servizi è chiusa colla collocazione a riposo, se si è aperto già l'adito alla pensione, come vi può poi es-

sere un'epoca che valga, e per servizio, e per godimento di pensione?

Uomo di pratica, versato da cinque anni in questa materia vi offro il modo semplice per riconoscere lo sconcio di questa disposizione.

Immaginate che al 1866, 13 novembre, fossevi un militare che contasse 30 anni di servizio; immaginate che la legge per l'applicazione delle pensioni sia una legge che rimunerì i servizi per quarantesimi; che questo militare avesse un soldo di quattro mila lire, certo al 13 novembre 1866, per 30 anni di servizio voi dovete dargli tre quarti delle quattro mila lire, vale a dire tre mila lire o 30 quarantesimi. A quel giorno comincia il godimento annuale delle tre mila lire: lasciate stare la disposizione quale era scritta e fingete che ancora due anni duri lo stadio che questa legge deve percorrere per venire promulgata.

Quando questa legge sarà promulgata, questo militare avrà diritto a 30 quarantesimi, più due anni che si sono maturati in questo tempo; allora la sua pensione non sarà più di tre mila lire, che rappresentano i trenta quarantesimi, ma vi sarà il godimento, della pensione fino al 13 novembre, dunque ai 13 novembre percepirà 3,300 lire, mentre prima non ne avrebbe avuto che 3 mila.

Ora, questa è una impossibilità morale.

I principii elementari che per legge di pensione sono stati stabiliti; tutti i decreti sia per i civili che per i militari, tutti hanno stabilito tre punti fissi di partenza l'ammissione a riposo alla data del Decreto, la decorrenza della pensione, la cessazione della pensione dal giorno dell'emancipazione della legge; così voi trovate in tutti i confronti questi tre punti, che nella carriera del riposato stabiliscono quel concetto, che il collocamento a riposo è la linea di confine tra il servizio attivo ed il finto attivo, il riposo e il cominciamento di una pensione.

Ma il Ministro mi dice: ho sotto le mani degli individui, i quali se non avessero aggiunti questi due anni, non potrebbero neppure avere una pensione di riforma. Ma, Signori, piegare i principii di legge per prepararsi a riparare a casi particolari, far sì che un'individuo che è a riposo ed ha diritto alla pensione, l'esiga poi coll'aumento del tempo posteriore, io credo sia un'impossibilità sotto un sistema legislativo che deve essere fatto rispettare. Quindi a nome dell'Ufficio che rappresento, insisto perchè la legge abbia quel carattere sovrano, emancipato da qualunque considerazione individuale e risponda ai principii giuridici di tutte le massime legislative che essa ha imposte ed impone.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti. (*Vedi sopra*)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Senza entrare nel merito giuridico delle ragioni svolte con molta sapienza dall'onorevole Relatore, io credo che effettivamente l'ap-

plicazione di questo articolo ad alcuni pochi individui meriti veramente un riguardo. Per qualche mese di servizio che potrà mancare a taluno degli ufficiali, giacchè niuno di essi può aver meno di 18 a 19 anni di servizio, potrebbe volersi che non fosse applicata la legge, perchè i principii generali giuridici stabiliscono delle norme diverse? Nol penso.

Per ciò io pregherei il Senato a voler mantenere le disposizioni dell'articolo come sta, e credo che non ne verrà un grave danno, salvo a ritornare sulle pensioni già liquidate.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per uno schiarimento, non per oppormi alle istanze del signor Ministro.

Se l'articolo ministeriale riguardasse solamente gli ufficiali che non avessero compiuto i venti anni, e in riguardo ai quali si è voluto fare una modificazione, accordando loro, per dir così, altri due anni di servizio, affinchè poi possano aspirare alla pensione, la cosa sarebbe ragionevole ed equa, e non vi sarebbe da fare osservazione in contrario. Ma il Relatore dell'Ufficio Centrale faceva osservare che tale e quale è concepito, l'articolo arreca un grave danno alle finanze, perchè non solamente concerne quelli che non avrebbero compiuto il ventennio, e per i quali, ripeto, è ragionevole che si faccia un'eccezione, ma contempla anche coloro che avessero già diritto alla pensione al tempo del decreto del 13 novembre 1866; cosicchè accadrà che quelli i quali avrebbero dovuto domandare ed ottenere il riposo e la pensione relativa fino da quel giorno, si trovano in tal modo arricchiti di due anni di stipendio per un servizio che non hanno prestato; e dovendo avere la pensione non più dalla data del Decreto, ma da quella della presente legge, la otterranno certamente in una misura maggiore. Ora, questo mi sembra un favore un po' troppo esorbitante, e se ciò sia confacente allo Stato delle nostre finanze, lo lascio alla considerazione del Senato.

Certo è che mi parve che il Relatore dall'Ufficio Centrale avesse in questa parte ragione, e che ammessa la molto equa limitazione posta innanzi dal signor Ministro, sarebbe stato miglior partito modificare l'articolo ministeriale: due anni di stipendio, invece di due anni di pensione, largiti, a molti in verità è cosa contraria allo spirito d'economia che dovrebbe informare tutti i nostri atti. Quindi non so se convenisse restringere il favore a quei soli che al dì del Decreto del 13 novembre 1866, non avrebbero ancora compiuto il termine necessario per aspirare alla pensione.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Poggi ha considerato la cosa sotto il punto di vista dell'aggravio che ne verrebbe alle finanze. Per me credo che questo aggravio non sia gran cosa, giacchè il numero

di codesti ex-militari al servizio austriaco che vengono beneficiati dalla legge in discorso non è grande; d'altronde egli dice che saranno cangiati due anni di pensione in due anni di stipendio, ciò che non è esatto: non si tratta qui che dell'aumento di pensione per l'aumento di uno o due anni di servizio. Ora mi sia lecito far presente all'onorevole Senatore Poggi ed al Senato che se noi modifichiamo il testo dell'articolo 3 per cui questo progetto dovrà ritornare alla Camera, vieppiù si aumenterà questo gravame per le finanze. On.le mi pare che come transazione si potrebbe ammettere l'articolo 3 tal quale.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.....
Si vota in questo momento l'articolo ministeriale o quello della Commissione?

Presidente. Si vota quello della Commissione, e se questo non è approvato si voterà il ministeriale.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Siccome l'Ufficio Centrale non ha avuto tempo di deliberare sulla richiesta fatta dal signor Ministro della Guerra, io non posso che parlare in mio nome. Mi pare veramente che pochi saranno gli ammessi al beneficio di questa legge, giacché alcuni hanno già la pensione liquidata, e gli altri che ancora non l'hanno non sono molti: quindi io personalmente aderisco alla proposta del signor Ministro.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 3. All'articolo 2 del R. Decreto 13 novembre 1866 sarà sostituita la disposizione seguente: »

« Il tempo corso dal giorno in cui sopraddetti militari hanno perduto il grado, od abbandonato il servizio austriaco, a quello della data del precitato Decreto sarà considerato quale servizio effettivo. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Non è approvato.)

Dunque metto ai voti l'articolo 3 del progetto ministeriale.

Eccone il tenore:

« L'articolo 2 del Regio Decreto 13 novembre 1866 sarà sostituito dalla disposizione seguente: »

« Il tempo corso dal giorno in cui gli ora detti militari hanno cessato per dimissione o per patriottico abbandono il servizio austriaco a quello della promulgazione della presente legge, sarà considerato quale servizio effettivo. »

(Approvato.)

L'articolo 4 è stato soppresso nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Caccia**, *Relatore*. In nome dell'Ufficio Centrale dirò che esso rinunzia alla soppressione proposta ed accetta l'articolo del progetto ministeriale.

Presidente. Allora leggo l'articolo, per metterlo ai voti.

« Art. 4. Fra le pensioni di cui i militari suddetti vengono ammessi a chiedere il godimento sono comprese

quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico Regno Italico e perdute per causa politica. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il termine fissato dall'art. 7 del R. Decreto 13 novembre 1866 viene esteso alla durata di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente legge. »

(Approvato.)

Ora verrebbe l'articolo addizionale proposto dal Senatore generale Durando.

Senatore **Mamiani**. Domando la parola.

Presidente. Permetta prima che lo rilegga per richiamarlo alla memoria.

Senatore **Miniscalchi**. C'è ancora l'articolo 2° da votare.

Presidente. L'articolo 2° è stato rinviato in fine della discussione per lo scopo indicato, cioè per non rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento, se vi fosse fatta qualche variante.

Rileggo dunque l'articolo :

« Uguale beneficio si estenderà a quelli ufficiali che si trovino in identiche posizioni, quantunque non veneti, nè provenienti dall'esercito austriaco. »

Senatore **Mamiani**. Io pregherei il signor Senatore Durando a differire la proposta che viene significata dal suo emendamento al tempo che sarà fatta da me o da qualche mio collega l'altra relativa alle pensioni degli ufficiali Veneti intorno alle quali abbiamo tanto discusso: e raccomandando questo al Senatore Durando soltanto per un certo impegno e interesse che porto alla cosa; perocchè io pure partecipo al suo desiderio che si faccia giustizia a quei militari romani, avendo io in quei tempi avuto qualche parte agli avvenimenti se non nei campi di battaglia, nei campi amministrativi e diplomatici, e perchè gli affari di Roma stendevansi allora insino a Vicenza e a Treviso.

Senatore **Durando Gio**. Io aveva appunto domandato la parola onde ritirare per ora la mia proposta.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2. In questo ci sarebbe la variante proposta dal Senatore Tecchio, cioè di sostituire alle parole: *di Venezia* le parole: *della Venezia*.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Poichè la discussione di questo progetto di legge ha progredito in modo che la sua applicazione può riuscire immediata, io pregherei il Senato a voler mantenere all'art. 2. il suo preciso testo poichè mi pare che il rimandare per l'articolo *di* o *della* il progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, ritardandone in tal maniera l'applicazione, potrebbe essere la cosa meno opportuna.

Presidente. Interpello il Senato se ammette il segnacaso *della* invece del segnacaso *di*; chi lo ammette, voglia alzarsi.

(Non è ammesso)

Leggo l'articolo 2. come è stato proposto dal Ministero.

« Lo stesso Regio Decreto 13 novembre 1866 è applicato anche agli altri militari, già al servizio dell'Austria con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, i quali, avendo servito nella difesa di Venezia degli anni 1848 e 1849, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non l'abbiano successivamente perduta, assumendo una cittadinanza straniera. »

Chi ammette quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Domani è all'ordine del giorno l'altra legge relativa agli Ufficiali della Marina veneta che è quasi identica

a questa, per cui si potrà votare contemporaneamente o farne anche una votazione complessiva.

Invito per domani i signori Senatori al tocco negli Uffizi per esaminare i due progetti presentati dal signor Ministro delle Finanze che saranno stampati e distribuiti o questa sera o domattina; ed alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge testè menzionato sugli Ufficiali della Marina veneta e dei due progetti presentati quest'oggi dal signor Ministro delle Finanze.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).